Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 11 agosto 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1979, n. **356.**

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 210, recante proroga della sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa, prevista dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1979, n. 210, recante proroga della sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa, prevista dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1979

PERTINI

COSSIGA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979, n. 357.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Imperia.

N. 357. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga-Imperia 28 ottobre 1975, integrato con altri due decreti datati 26 settembre 1977, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Porto Maurizio del comune di Imperia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979, n. 358.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, in Foggia.

N. 358. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno. viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Foggia, Bovino e Troia 1° ottobre 1975, integrato con due dichiarazioni datate 5 marzo 1977 e 11 febbraio 1978, relativo all'erezione della parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, in località Arpinova del comune di Foggia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 142

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1979.

Determinazione del rapporto fra i prezzi al momento del ripristino, riparazione o ricostruzione dei beni distrutti e danneggiati dalla guerra ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, per gli anni 1971-76.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visto l'art. 27, secondo comma, della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, il quale prevede che ai fini della determinazione della base di commisurazione del contributo, il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, sia determinato con il decreto del Ministro competente secondo la natura del bene danneggiato e distrutto, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, che in sostituzione del penultimo comma dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, stabilisce che tale rapporto venga determinato annualmente;

Considerato che il rapporto è determinato singolarmente per i bovini, per gli ovini ed i suini, mentre è unico per tutti gli altri beni agricoli di cui all'art. 38 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Visto il decreto ministeriale n. 23611 del 23 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 15 ottobre 1970, con il quale sono stati determinati i coefficienti di rivalutazione per gli anni 1967 e 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 7006 del 14 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1972, con il quale sono stati determinati i coefficienti di rivalutazione per gli anni 1969 e 1970;

Vista la lettera n. 16183 del 22 luglio 1977, con la quale l'Ufficio centrale di statistica comunica i seguenti coefficienti di rivalutazione per danni di guerra ai beni agricoli (mese maggio 1940 = 1):

	Bovini	Ovini	Suini	Altri beni agricoli
	—	—	—	—
1970	110,07	125,69	62,28	110,77
1971	112,43	132,92	54,97	120,56
1972	136,82	153,09	59,85	129,45
1973	149,70	185,90	78,78	155,20
1974	159,82	232,02	82,46	199,63
1975	220,47	271,87	95,10	243,50

Decreta:

Ai fini della determinazione della base di commisurazione del contributo di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, modificato dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni distrutti e danneggiati dalla guerra, relativi ad attività agricole, il rapporto fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra viene determinato per gli anni 1971-76 secondo il prospetto seguente:

	Bovini	Ovini	Suini	Altri beni agricoli
	—	—	—	—
1971	110,07	125,69	62,28	110,77
1972	112,43	132,92	54,97	120,56
1973	136,82	153,09	59,85	129,45
1974	149,70	185,90	78,78	155,20
1975	159,82	232,02	82,46	199,63
1976	220,47	271,87	95,10	243,50

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1979

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1979
Registro n. 7 *Agricoltura, foglio n.* 15

(6702)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Germisulfan », nella confezione 12 compresse, della ditta Euterapica S.p.a., in Torino, acquistata successivamente dalla ditta Mitim farmaceutici, in Nichelino. (Decreto di revoca numero 5563/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 19 novembre 1962, con il quale venne registrata al n. 20010 la specialità medicinale denominata « Germisulfan », nella confezione da 12 compresse, a nome della ditta Euterapica S.p.a., con sede in Torino, via Moncalvo, 29, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Atteso che il prodotto in questione, con atto privato registrato a Torino in data 19 aprile 1972, al n. 008122, venne acquistato dalla ditta A.P.O., con sede in Milano, via San Gregorio, 12;

Atteso che con atto pubblico in data 30 gennaio 1974, registrato a Torino in data 4 febbraio 1974 al n. 5757, vol. 1268, venne effettuata la fusione tra le ditte Mitim farmaceutici di dott. Aurora Giangrasso & C. S.n.c. di Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia, 40, A.P.O. - Antibiotic Pharm Organisation S.n.c. di Milano e Taricco S.n.c. di Milano, mediante incorporazione della seconda e della terza nella prima;

Accertato che né la ditta A.P.O., né la ditta Mitim farmaceutici suddette ottennero la registrazione a proprio nome del prodotto in questione, non avendo le ditte stesse provveduto a perfezionare la documentazione di rito;

Considerato che agli atti d'ufficio non risulta che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Germisulfan », nella confezione da 12 compresse, registrata al n. 20010 in data 19 novembre 1962, a nome della ditta Euterapica S.p.a., con sede in Torino, via Moncalvo, 29, acquistata successivamente dalla ditta Mitim farmaceutici, con sede in Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia, 40.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6426)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pagliano sciroppo », nella confezione flacone × g 38, della categoria « Pagliano cachets », nelle confezioni 2 e 15 cachets, della categoria « Pagliano polvere », nella confezione scatola da g 5 e della categoria « Pagliano confetti lassativi », nelle confezioni da 40 e 14 confetti, della ditta Prof. Girolamo Pagliano S.a.s. di Carlo Scroffa & C., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5566/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 febbraio 1950, 10 ottobre 1953, 7 novembre 1955, 6 febbraio 1958 e 9 dicembre 1970, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 13393, 13393/A, 13393/B e 13393/C la specialità medicinale denominata « Pagliano sciroppo », nella confezione flacone × g 38, la categoria « Pagliano cachets », nelle confezioni 2 e 15 cachets, la categoria « Pagliano polvere », nella confezione scatola da g 5 e la categoria « Pagliano confetti lassativi », nelle confezioni 40 e 14 confetti, a nome della ditta prof. Girolamo Pagliano S.a.s. di Carlo Scroffa & C., con sede in Firenze, via Pandolfini n. 20, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Pagliano sciroppo », nella confezione flacone × g 38, della categoria « Pagliano cachets », nelle confezioni 2 e 15 cachets, della categoria « Pagliano polvere », nella confezione scatola da g 5 e della categoria « Pagliano confetti lassativi », nelle confezioni da 40 e 14 confetti, registrate rispettivamente ai numeri 13393, 13393/A, 13393/B e 13393/C in data 13 febbraio 1950, 10 ottobre 1953, 7 novembre 1955, 6 febbraio 1958 e 9 dicembre 1970, a nome della ditta prof. Girolamo Pagliano S.a.s. di Carlo Scroffa & C., con sede in Firenze, via Pandolfini, 20.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6429)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria Capsule secondative Erba con cloramfenicolo uso veterinario per via endouterina della specialità medicinale denominata Capsule secondative, nella confezione 4 capsule, della ditta Carlo Erba, in Milano. (Decreto di revoca n. 5586/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 12 dicembre 1955 e 9 ottobre 1959 con i quali venne registrata al n. 6510/A la categoria Capsule secondative Erba con cloramfenicolo uso veterinario per via endouterina, della specialità medicinale denominata Capsule secondative, nella confezione 4 capsule a nome della ditta Carlo Erba, con sede in Milano, via Inbonati, 24, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo e che la medesima rientra tra quelle che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha ritenuto non idoneo;

Considerato, infine, che la ditta interessata non ha inviato, entro i termini prescritti, le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria Capsule secondative Erba con cloramfenicolo uso veterinario per via endouterina, della specialità medicinale denominata Capsule secondative, nella confezione 4 capsule registrata al n. 6510/A in data 12 dicembre 1955 e 9 ottobre 1959 a nome della ditta Carlo Erba, con sede in Milano, via Inbonati, 24.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6397)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « CA 10.000 », nella confezione 5 fiale × 10 ml uso endovenoso, della ditta S.p.a. Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca n. 5579/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 14 dicembre 1956 e 28 luglio 1967, con i quali venne registrata al n. 6268 la specialità medicinale denominata « CA 10.000 », nella confezione 5 fiale per 10 ml uso endovenoso, a nome della S.p.a. Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla, 101, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « CA 10.000 », nella confezione 5 fiale per 10 ml uso endovenoso, registrata al n. 6268 in data 14 dicembre 1956 e 28 luglio 1967, a nome della ditta S.p.a. Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla, 101.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6447)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Masticin » pomata, 4 tubetti da g 10, nonché della relativa categoria iniettabile, nella confezione 1 flaconcino da 1.000.000 u.i. più g 1 con fiala solvente da cc 10, della ditta Albanese Labaz, in Milano. (Decreto di revoca n. 5553/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 dicembre 1962, con i quali vennero registrate ai numeri 14562 e 14562/A la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Masticin » pomata, 4 tubetti da g 10 e la relativa categoria iniettabile nella confezione 1 flaconcino da 1.000.000 u.i. più g 1 con fiala solvente da cc 10, a nome della ditta Albanese Labaz (già Biorgan Albanese) con sede in Milano, via Viotti 9, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Masticin » pomata, 4 tubetti da g 10, nonchè della relativa categoria iniettabile nella confezione 1 flaconcino da 1.000.000 u.i. più g 1 con fiala solvente da cc 10, registrate rispettivamente ai numeri 14562 e 14562/A in data 30 dicembre 1962, a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti, 9.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6446)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della serie 12 fiale da 5 cc e della categoria 10 fiale da 5 cc con efedrina, della specialità medicinale denominata « Calcio-Vis », della ditta Istituto scientifico delle Venezie ora Vis farmaceutici - Istituto scientifico delle Venezie, in Padova. (Decreto di revoca n. 5544/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 4 giugno 1957 e 24 febbraio 1959, con i quali vennero registrate ai numeri 12543/1 e 12543/A rispettivamente la serie 12 fiale da 5 cc e la categoria 10 fiale da 5 cc, con efedrina della specialità medicinale denominata « Calcio-Vis » a nome della ditta Istituto scientifico delle Venezie, con sede in Padova, via Carso 7, ora Vis farmaceutici - Istituto scientifico delle Venezie S.p.a., con sede in Padova, viale dell'Industria, 54-56, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione per quanto riguarda in particolare la presenza del canfosulfonato di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie 12 fiale da 5 cc e della categoria 10 fiale da 5 cc con efedrina, della specialità medicinale denominata « Calcio-Vis », registrate rispettivamente ai numeri 12543/1 e 12543/A in data 4 giugno 1957 e 24 febbraio 1959 a nome della ditta Istituto scientifico delle Venezie, ora Vis farmaceutici - Istituto scientifico delle Venezie, con sede in Padova, viale dell'Industria, 54-56.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6450)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neutrone » confetti tipo semplice, nella confezione flacone da 90 confetti, e della relativa categoria confetti tipo sedativo, nella confezione da 60 confetti, della ditta Fitoterapica Fedeli, in Arezzo. (Decreto di revoca n. 5552/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 16 novembre 1957, con i quali vennero registrate ai numeri 13244 e 13244/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Neutrone » confetti tipo semplice, nella confezione flacone da 90 confetti, e la relativa categoria confetti tipo sedativo nella confezione flacone da 60 confetti, a nome della ditta Fitoterapica Fedeli, con sede in Arezzo, via Cavour, n. 50, preparate nell'officina farmaceutica della ditta G. Ogna, con sede in Milano, via C. Farini, 63;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Neutrone » confetti tipo semplice, nella confezione flacone da 90 confetti e della relativa categoria confetti tipo sedativo, nella confezione flacone da 60 confetti, registrate rispettivamente ai numeri 13244 e 13244/A in data 16 novembre 1957, a nome della ditta Fitoterapica Fedeli, con sede in Arezzo, via Cavour, 50.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6448)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pan-Streptina », nella confezione flaconcino da 1 g, della ditta S.p.a. Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca n. 5587/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 9 settembre 1957 e 8 aprile 1959 con i quali venne registrata al n. 14945 la specialità medicinale denominata « Pan Streptina », nella confezione flaconcino da 1 g a nome della ditta S.p.a. Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla n. 101, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pan-Streptina », nella confezione flaconcino da 1 g registrata al n. 14945 in data 9 settembre 1957 e 8 aprile 1959 a nome della ditta S.p.a. Consorzio neoterapico nazionale con sede in Roma, via di Priscilla n. 101.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6396)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Normotensina OFI », nella confezione flacone gocce × g 30, della ditta Opera farmaceutica italiana, in Genova. (Decreto di revoca n. 5584/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 ottobre 1953 con il quale venne registrata al n. 5360 la specialità medicinale denominata « Normotensina OFI », nella confezione flacone gocce per g 30, a nome della ditta Opera farmaceutica italiana, con sede in Genova, via Robino n. 8 preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinala denominata « Normotensina OFI » nella confezione flacone gocce per g 30, registrata al n. 5360, in data 26 ottobre 1953, a nome della ditta Opera farmaceutica italiana con sede in Genova, via Robino n. 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6399)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Betasal - K », nella confezione 5 fiale × 10 cc, della ditta Pro-Med farmaceutici, in Milano, ed acquistata successivamente dalla ditta Istituto biochimico farmaceutico S.a.s., in Milano. (Decreto di revoca n. 5581/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 17 febbraio 1951, con il quale venne registrata al n. 4445 la specialità medicinale denominata « Betasal-K », nella confezione 5 fiale × 10 cc a nome della ditta Pro-Med farmaceutici, con sede in Milano, corso 22 Marzo 1943, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 16 settembre 1954, registrata a Legnano il 18 settembre 1954 al n. 90299 con la quale la specialità medicinale suddetta venne

ceduta alla ditta Istituto biochimico farmaceutico S.a.s., con sede in Milano, via Donatello n. 17;

Considerato che questo Ministero non ha dato corso al trasferimento di autorizzazione in quanto la ditta acquirente non ha inoltrato la domanda di rito;

Considerato che non risulta dagli atti la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Betasal-K », nella confezione 5 fiale × 10 cc, registrata al n. 4445 in data 17 febbraio 1954, a nome della ditta Pro-Med farmaceutici, con sede in Milano, corso 22 Marzo 1943, ed acquistata successivamente dalla ditta Istituto biochimico farmaceutico S.a.s., con sede in Milano, via Donatello n. 17.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6430)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pastiglie Marchesini », nella confezione 20 pastiglie, della ditta Farmaceutici Remedia, in Bologna. (Decreto di revoca numero 5551/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 15 giugno 1961, con il quale venne registrata al n. 7577 la specialità medicinale denominata « Pastiglie Marchesini », nella confezione 20 pastiglie, a nome della ditta Farmaceutici Remedia, con sede in Bologna, via Pietro Busacchi n. 13, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pastiglie Marchesini », nella confezione 20 pastiglie, registrata al n. 7577 in data 15 giugno 1961, a nome della ditta Farmaceutici Remedia, con sede in Bologna, via Pietro Busacchi n. 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6428)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dijbior » 250 pediatrico nella confezione flacone per u.i. 500.000 per g 0,250 + fiala solvente per cc 3,5, della relativa categoria « Dijbior » 500 con procaina nella confezione flacone per u.i. 500.000 per g 0,500 + fiala solvente per cc 3,5, della relativa serie di categoria « Dijbior » 1000 con procaina nella confezione flacone per u.i. 500.000 per g 1 + fiala solvente per cc 5, della ditta Albanese Labaz, in Milano. (Decreto di revoca n. 5588/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 8 novembre 1961 con i quali vennero registrate ai numeri 17548, 17548/A, 17548/A1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Dijbior » 250 pediatrico nella confezione flacone per u.i. 500.000 per g 0,250 più fiala solvente per cc. 3,5, la relativa categoria « Dijbior » 500 con procaina nella confezione flacone per u.i. 500.000 per g 0,500 più fiala solvente per cc. 3,5 e la relativa serie di categoria « Dijbior » 1000 con procaina nella confezione flacone per u.i. 500.000 per g 1 più fiala solvente per cc. 5 a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti n. 9 e preparate nell'officina farmaceutica della stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Dijbior » 250 pediatrico nella confezione flacone per u.i. 500.000 per g 0,250 più fiala solvente per cc. 3,5, della relativa categoria « Dijbior » 500 con procaina nella confezione flacone per u.i. 500.000 per g 0,500 più fiala solvente per cc. 3,50, della relativa serie di categoria « Dijbior » 1000 con procaina nella confezione flacone per u.i. 500.000 per g 1 più fiala solvente per cc 5 registrate rispettivamente ai numeri 17548, 17548/A, 17548/A1 in data 8 novembre 1961 a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti n. 9.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6395)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biopulmo Strepto » iniettabile, nella confezione 1 flacone da 500.000 u.i. + g 0,50 di dudro streptomicina con fiala solvente × 3,5 cc, della ditta Albanese Labaz, in Milano. (Decreto di revoca n. 5592/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 27 dicembre 1961 con il quale venne registrata al n. 17549 la specialità medicinale denominata « Biopulmo Strepto » iniettabile, nella confezione 1 flacone da 500.000 u.i. + g 0,50 di dudro streptomicina con annessa fiala solvente × 3,5 cc, a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti 9, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Codogno (Milano);

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biopulmo Strepto » iniettabile, nella confezione 1 flacone da 500.000 u.i. + g 0,50 di dudro streptomicina con annessa fiala solvente × 3,5 cc, registrata al n. 17549, in data 27 dicembre 1961, a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6392)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1979.

Approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza per l'assicurazione di alcuni prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, nonché le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la domanda presentata dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) costituito tra le imprese assicuratrici a norma del predetto regolamento di esecuzione, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe dei premi da esso predisposte e da applicare nell'anno 1979, per le assicurazioni contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative ai prodotti « frutta », « agrumi », « mandorle », « noci e nocciole », « uva da vino », « uva da tavola » e « olive », assunte dalle imprese assicuratrici consorziate;

Vista la relazione tecnica presentata a corredo della domanda;

Considerato che, con telescritto n. 3983 del 27 aprile 1979 protocollo numero 814165, il Consorzio italiano rischi agricoli speciali è stato invitato a ridurre dal 10 all'8% la proposta di aumento della franchigia prevista dall'art. 4 delle condizioni di polizza approvato con decreto ministeriale 27 aprile 1978 concernente l'assicurazione dei rischi grandine e ad indicare la misura dello sconto delle tariffe ritenuta tecnicamente adeguata alla modificazione apportata;

Visto il telescritto n. 610110 del 3 maggio 1979, con il quale il predetto Consorzio italiano rischi agricoli speciali, nel confermare la validità della relazione tecnica inviata il 15 marzo 1979, ha fatto presente di considerare possibile, esclusivamente per la campagna

1979, l'applicazione di una franchigia della misura dell'8% con conseguenti sconti ridotti dal 10% al 6% e dal 5% al 3% secondo le modalità precisate nella citata relazione;

Considerata la opportunità di elevare dal 5% all'8% la misura della franchigia minima prevista dall'art. 4 delle condizioni di polizza approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1978 concernenti le assicurazioni contro i rischi della grandine stipulate dagli organismi di difesa di cui all'art. 14 della citata legge n. 364 operanti nelle regioni: Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia;

Vista la lettera n. 694 del 22 maggio 1979 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha manifestato l'opportunità che il livello dei premi proposto dal CIRAS venisse ridotto nel senso che, ferma restando la franchigia minima dell'8%, lo sconto proposto nella misura del 6 % fosse portato all'8 % e quello proposto nella misura del 3 % fosse portato al 4 per cento;

Visto il telescritto n. 611637 del 4 giugno 1979, con il quale il Consorzio italiano rischi agricoli ha rilevato che l'importo dei premi derivante dall'applicazione di sconti più elevati, come prospettato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comporta un ulteriore differimento del necessario equilibrio tecnico;

Ritenuto che l'adozione di detti livelli di premio, così come accettata dal CIRAS; con lo stesso telescritto, possa essere accolta nella prospettiva dell'applicazione a partire dalla campagna agricola 1980 dell'aumento della franchigia minima al 10% ancorché limitata alle regioni precitate, consentendo una ulteriore razionalizzazione della struttura tariffaria;

Considerato che le predette condizioni e tariffe dei premi risultano determinate tenuto conto di tutti gli elementi tecnici e statistici desunti dall'esperienza acquisita nel settore della assicurazione contro i rischi della grandine nel corso di un ampio periodo di tempo e dei risultati della precedente campagna assicurativa dei rischi agricoli e specialmente di quelli assunti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e dell'art. 13 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, secondo i testi autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali e speciali di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), da applicarsi dalle imprese consorziate per l'anno 1979 per l'assicurazione dei prodotti: « frutta », « agrumi », « mandorle », « noci e nocciole », « uva da vino », « uva da tavola », e « olive da tavola e da olio », contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

Roma, addì 6 luglio 1979

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
BALDI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(6747)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIRT - Società industrie riunite triestine, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SIRT - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1978, 7 ottobre 1978, 9 ottobre 1978, 16 dicembre 1978 e 9 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 dicembre 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIRT - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste, è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7180)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio di Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nastrificio di Rovereto, in Rovereto (Trento);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio di Rovereto, in Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1978 al 27 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7171)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Comel, in Genova-Sestri Ponente, stabilimento in Isola del Cantone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Nuova Comel, con sede in Genova-Sestri Ponente, stabilimento ad Isola del Cantone (Genova);

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 novembre 1978 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Comel, con sede in Genova-Sestri Ponente e stabilimento ad Isola del Cantone (Genova), è prolungata fino al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7176)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1979.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° marzo 1979, emessi per lire 1.500 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 706794/66-AP-1, in data 15 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 219, emanato in attuazione della cennata legge 21 dicembre 1978, n. 843, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° marzo 1979 — rimborsabili il 1° marzo 1981 — ad interesse variabile, con un minimo semestrale del 6,15%, per un importo nominale di lire 1.500 miliardi;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 15 febbraio 1979, con cui si è stabilito che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 1.500 miliardi con il decreto ministeriale n. 706794 del 15 febbraio 1979, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 27 agosto ed il 24 febbraio di ogni anno, con inizio dal 27 agosto 1979, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile, rimborsabili il 1° marzo 1981 - Legge 21 dicembre 1978, n. 843 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1980, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 450.000.000, pari allo 0,03% sul valore nominale di lire 1.500 miliardi dei certificati emessi con il richiamato decreto ministeriale del 15 febbraio 1979, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 225.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° settembre 1979.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 ed al capitolo corrispondente per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1979 è pari a L. 225.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1979
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 210

(7232)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Icat S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 900 cartoni di tonno all'olio d'oliva di origine e provenienza Spagna la ditta ICAT S.p.a. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di $ 29.766,13 di cui al mod. *B*-Import n. 127817 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia in data 28 agosto 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova limitatamente a $ 3.793,92 (corrispondenti a n. 100 cartoni) il 31 ottobre 1973 e quindi entro il termine di validità dell'impegno valutario assunto; quanto ai residui 800 cartoni del valore di $ 25.972,21 a riprese fra il 31 dicembre 1973 ed il 20 settembre 1974 con ritardi di giorni 7-298 rispetto al predetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), tra-

smesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 971983 del 20 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo all'originario mancato rilascio, da parte dell'ufficio del veterinario del porto di Genova, del nulla osta sanitario all'importazione di un lotto di 500 cartoni facenti parte della fornitura di cui trattasi, non essendo stata riscontrata conforme alle vigenti disposizioni l'etichettatura delle scatole di latta ivi contenute. Tale circostanza avrebbe indotto la società genovese ad eseguire sdoganamenti frazionati in base all'andamento delle vendite sul mercato interno, non solo per la merce facente parte del II lotto di 500 cartoni dopo il rilascio (marzo 74) del nulla osta all'importazione, ma anche per la merce facente parte del I lotto di 400 cartoni regolarmente ammesso all'importazione dalle autorità sanitarie;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 29 maggio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciale:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Icat S.p.a. di Genova mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova e Imperia nella misura del 5 % di US $ 25.972,21 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6850)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ARIM - Azienda romagnola industria manufatti, in Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta ARIM - Azienda romagnola industria manufatti, con sede in Ravenna;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 dicembre 1978 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ARIM - Azienda romagnola industria manufatti, con sede in Ravenna, è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7178)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Legas, in S. Arpino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Legas di S. Arpino (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 settembre 1978 al 3 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Legas di S. Arpino (Caserta) è prolungata fino al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7173)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, in Napoli, stabilimento in Casagiove.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento a Casagiove (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 20 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento a Casagiove (Caserta), è prolungata fino al 19 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7174)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pelmoda, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pelmoda di Arzano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pelmoda di Arzano (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 novembre 1978 al 28 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7172)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metaltecno, in Tito Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metaltecno, con sede in Tito Scalo (Potenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metaltecno, con sede in Tito Scalo (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 dicembre 1978 al 2 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7175)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salumificio Montorsi, in Mirandola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Salumificio Montorsi di Mirandola (Modena);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salumificio Montorsi di Mirandola (Modena) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7179)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1979.

Proroga al 27 maggio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria siderurgica lucana - I.S.L., in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria siderurgica lucana - I.S.L. di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1978, 23 settembre 1978, 13 febbraio 1979 e 28 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 gennaio 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria siderurgica lucana - I.S.L. di Potenza, è prolungata fino al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7177)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile da applicarsi nell'anno 1980 alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio, la locazione e gli autotassametri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 2 8luglio 1978 concernente le formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi nell'anno 1979 e relative alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione e gli autotassametri;

Visto il provvedimento n. 45/1978 del Comitato interministeriale dei prezzi concernente le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1979;

Considerato che permangono valide le motivazioni addotte dal citato decreto ministeriale 28 luglio 1978 per la soppressione della formula tariffaria con clausola « sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro »;

Ritenuto che alla luce dell'esperienza acquisita deve riconfermarsi la validità della formula tariffaria « bonus-malus »;

Considerata altresì l'opportunità, tenuto conto degli elementi statistici più aggiornati forniti dal conto consortile, di prevedere anche la forma tariffaria con clausola di « franchigia » con un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno;

Considerato che permane l'esigenza che la suddetta forma tariffaria con clausola di « franchigia » sia resa compatibile con i principi posti alla base della forma tariffaria con clausola di « bonus-malus »;

Ritenuto che ai fini suddetti appare opportuno avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Sentita la commissione ministeriale prevista da detto art. 11;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione (settore I) ed agli autotassametri di cui al punto 1 dell'art. 1 del provvedimento n. 45/1978 del Comitato interministeriale dei prezzi possono, nell'anno 1980, essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria « bonus-malus » che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure nella forma tariffaria con clausola di « franchigia » che prevede un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

La forma tariffaria con clausola di « franchigia » dovrà essere resa compatibile con i principi posti a base della forma tariffaria con clausola « bonus-malus ».

Le misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la forma tariffaria con clausola di « franchigia » saranno stabilite in sede di formazione o di determinazione di detta tariffa da valere per l'anno 1980. In ogni caso tali misure non potranno essere inferiori a L. 15.000 e superiori a L. 250.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(7233)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1979.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 30 stesso mese, con cui Renato Cappuccilli, nato a Roma il 3 febbraio 1909 ed ivi residente, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 6 giugno 1979, ratificata il 5 luglio successivo, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Renato Cappuccilli, nato a Roma il 3 febbraio 1909, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 28 luglio 1979

Il Ministro: MORLINO

(7153)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Parma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Parma, le classi iniziali di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

facchinaggio ed attività preliminari e complementari:

facchinaggio generico: 20ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 305.000 mensili;

facchini e pesatori dei mercati ortofrutticoli: 20ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 305.000 mensili;

trasporto carni, mattazione e scuoiatura: 25ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 430.650 mensili;

trasporto il cui esercizio sia effettuato dai soci proprietari od affittuari del mezzo:

trasporto di merci per conto terzi: 20ª classe di costruzione con retribuzione imponibile di L. 305.000 mensili;

attività varie:

pulitori: 14ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 195.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7244)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di agosto 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 agosto 1979 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 agosto 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7270)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di agosto 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 agosto 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 agosto 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7271)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel settimo comma delle premesse del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della Casa di riposo per musicisti « Fondazione Giuseppe Verdi », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 18 maggio 1979, dove è scritto: « Considerato che le funzioni svolte *dalla* Casa di riposo per musicisti ... », leggasi: « Considerato che le funzioni svolte *dagli organi dello Stato nei confronti della* Casa di riposo per musicisti ... ».

(7299)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 20 luglio 1979
Progetto speciale ricerca applicata nel Mezzogiorno

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il programma quinquennale 1976-80 per il Mezzogiorno di cui all'art. 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183, approvato dal CIPE il 31 maggio 1977, contenente l'elencazione dei progetti speciali che vengono confermati e quelli da promuovere ex novo nei territori meridionali;

Visto l'art. 8 della legge citata che affida al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il compito di sottoporre al CIPE progetti speciali aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale;

Visto il progetto speciale per la ricerca scientifica applicata nel Mezzogiorno per il triennio 1979-81 di cui al predetto art. 8 della citata legge n. 183/1976, presentato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la lettera prot. 3241 del 14 marzo 1979 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha comunicato il parere favorevole espresso dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali sul predetto progetto speciale ricerca;

Viste le proprie delibere emanate in data 31 maggio 1977 riguardanti rispettivamente, l'approvazione del programma quinquennale 1976-80 per il Mezzogiorno e la ripartizione delle somme di cui all'art. 22, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto l'art. 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che integra le disposizioni in materia di interventi per il Mezzogiorno con un apporto di 3.900 miliardi di lire nel periodo 1976-80;

Vista la propria delibera emanata in data 5 luglio 1979, riguardante le ripartizioni della somma di 3.900 miliardi di lire di cui al citato art. 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Sono approvati gli obiettivi e gli indirizzi operativi contenuti nel progetto speciale ricerca applicata nel Mezzogiorno con le puntualizzazioni di cui appresso:

1) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verificherà che la Cassa per il Mezzogiorno si attenga, per la realizzazione del progetto speciale ricerca, alle seguenti direttive:

a) sarà assicurato il pieno coinvolgimento dei soggetti interessati (istituti universitari e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche meridionali, enti, stazioni ed istituti sperimentali dei Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, istituti specializzati ed imprese nonchè consorzi e società di ricerca) all'attività di ricerca applicata.

Detti soggetti potranno avanzare proposte su linee di ricerca e/o su nuove infrastrutture di ricerca coerenti con le indicazioni generali e con gli obiettivi delineati nel progetto speciale ricerca.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno formulerà d'intesa con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica specifiche direttive cui la Cassa per il Mezzogiorno dovrà attenersi nella predisposizione dei programmi annuali previsti dall'art. 47 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) i programmi annuali predisposti dalla Cassa per il Mezzogiorno, per l'esecuzione del progetto speciale ricerca, dovranno essere trasmessi anche al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, il quale si esprimerà su di essi entro trenta giorni dalla ricezione, ritenendosi entro tale termine acquisito il tacito consenso;

c) per la gestione tecnico-operativa e finanziaria del progetto speciale ricerca la Cassa per il Mezzogiorno, avvalendosi della collaborazione del FORMEZ, dovrà attenersi alle direttive a suo tempo impartite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per la gestione dei progetti speciali;

d) lo sviluppo del progetto si avvarrà dell'istituto dell'affidamento e della concessione per la costituzione delle strutture e la acquisizione delle attrezzature progettate.

Destinatari dell'affidamento e della concessione saranno le istituzioni esistenti nell'ambito universitario, in quello dei laboratori ed istituti del Consiglio nazionale delle ricerche, in quello degli istituti e stazioni sperimentali dei Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e di altri organi statali, e nell'ambito di consorzi tra istituzioni pubbliche, enti pubblici economici, imprese private e delle partecipazioni statali.

Laddove necessario saranno create nuove strutture di ricerca, nell'ambito di quelle sopracitate;

e) le regioni potranno promuovere consorzi di ricerca regionali o interregionali tra organismi regionali, istituzioni pubbliche di ricerca e imprese, per assistere, coordinare e sostenere, anche con propri apporti, le istituzioni di ricerca esistenti o costituende sul proprio territorio. Tali consorzi avranno inoltre il compito di recepire la domanda di ricerca e divulgare i risultati di essa e potranno quindi integrare i temi proposti allo svolgimento a carico del progetto speciale;

f) saranno inoltre incoraggiati, con carattere prioritario, gli organismi consorziali costituiti tra gli enti pubblici, gli enti pubblici economici e le imprese private o delle partecipazioni statali per ricerche di interesse pubblico e con risultati diffusibili.

Il presupposto delle finalità pubbliche (natura delle ricerche e diffusibilità dei risultati), costituisce elemento discriminante nei riguardi dei consorzi previsti dall'art. 13 della legge n. 183/76 o da consimili organismi.

2) Durante le varie fasi di svolgimento dei singoli progetti esecutivi del progetto speciale ricerca, sarà assicurato il necessario coordinamento con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica che si avvarrà di un apposito comitato costituito da rappresentanti dei Ministeri dell'industria, delle partecipazioni statali, dell'agricoltura e del bilancio; ciò al fine di assicurare i necessari raccordi con le attività di ricerca previste nei progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche, nei programmi finalizzati di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e nei progetti di ricerca applicata finanziati con il fondo speciale istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, saranno attivati adeguati coordinamenti con i progetti di ricerca nell'area agronomica, delle fonti proteiche alternative, della ricerca nutrizionale, e della meccanica agraria previsti nel programma finalizzato per l'industria collegata all'attività agricolo-alimentare, approvato dal CIPI il 26 aprile 1979.

Il progetto speciale ricerca dovrà espressamente prevedere la istituzione del centro di ricerca consortile nel settore della meccanica strumentale di cui alla delibera del CIPI del 9 marzo 1979.

3) Il programma di formazione dei ricercatori sarà correlato ai programmi di ricerca comunque interessanti il Mezzogiorno, e non solo a quello relativo al progetto speciale in questione.

La formazione dei ricercatori laureati e diplomati si attuerà con le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del progetto speciale ricerca, mentre la formazione del personale ausiliario si attuerà con le risorse finanziarie delle leggi n. 285/1977 e n. 479/1978 per l'occupazione dei giovani, integrate dal Fondo speciale europeo, nonchè quanto alle strutture di formazione, dei sussidi del fondo regionale europeo.

La formazione dei ricercatori avverrà attraverso l'assegnazione di borse di studio anche poliennali le cui modalità e

procedure di concessione saranno fissate come previsto nel progetto di ricerca, con autonoma deliberazione della Cassa per il Mezzogiorno, che si avvarrà della collaborazione del FORMEZ, e stabiliranno che le borse siano strettamente finalizzate al concreto progetto di ricerca, dal quale deriveranno entità e qualificazioni professionali, destinazione finale dei borsisti, centri e tempi di loro formazione, non esclusi «stages» di formazione presso centri di ricerca all'estero.

La selezione dei borsisti, ricercatori, laureati e diplomati avverrà mediante bando di concorso pubblico, per esami e titoli, utilizzando anche strumenti preselettivi di tipo attitudinale. A parità di condizioni costituirà titolo preferenziale l'iscrizione nelle liste speciali di cui alla legge n. 285/1977 ed aver partecipato a corsi di formazione organizzati dal Consiglio nazionale delle ricerche o da altri istituti specializzati di ricerca.

Ad essa presiederà una commissione di esperti nominata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa col comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali e con la partecipazione anche di esperti designati dal consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche; detta commissione sarà integrata di volta in volta dal direttore dell'istituto o del laboratorio al quale i borsisti verranno destinati, se già esistente, o da un esperto docente di materia strettamente pertinente.

Seguirà una selezione presso l'istituto o il laboratorio di destinazione, nel corso della quale saranno valutate attitudini particolari, conoscenza delle lingue estere, esperienze precedenti; il periodo della borsa di studio potrà essere suddiviso in due o più periodi successivi, ai quali si accederà con giudizio del direttore dell'istituto o del laboratorio convalidato dalla ricordata commissione.

Per quanto riguarda la selezione del personale ausiliario, si utilizzeranno i criteri previsti dalla legge n. 285/1977 e successiva legge n. 479/1978 per l'occupazione dei giovani anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 26 di quest'ultima.

Tutta la formazione sarà comunque, sin dall'inizio, finalizzata alla specializzazione nella quale i singoli dovranno operare, e sarà quindi in gran parte concorrente alla stessa operatività della ricerca.

4) I progetti intersettoriali TRATEM (trasferimento delle tecnologie nel Mezzogiorno) e CERIA (centro ricerche ambiente), saranno valutati in rapporto alla capacità di costituire un valido e concreto supporto tecnico-scentifico alle attività produttive del Mezzogiorno ed alle garanzie da essi offerti di proporsi come articolazioni a carattere permanente nel tessuto economico meridionale.

Detti progetti saranno comunque coordinati con le analoghe iniziative in corso di definizione da parte del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

5) La realizzazione di un centro italiano di ricerca aerospaziale (C.I.R.A.) nel Mezzogiorno, dovrà valutarsi, d'intesa con i Ministeri dell'industria, della difesa, delle partecipazioni statali e con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, in rapporto alla capacità di promuovere un concreto impulso alle attività del settore e di costituire uno strumento avanzato per la formazione di personale altamente specializzato. Il relativo progetto, con le indicazioni di cui all'art. 47 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, dovrà essere successivamente sottoposto all'approvazione del CIPE.

6) L'arco temporale di sviluppo del progetto è previsto nel triennio 1979-81 e le strutture nuove e quelle ampliate dovranno assicurare la loro continuità ai quali fini potranno sopperire anche, per il settore industriale, le assegnazioni del fondo IMI quando non siano assorbite dalla ricerca aziendale.

7) L'impiego delle risorse destinate alle realizzazioni indicate nel progetto speciale ricerca dovrà tendere a realizzare un adeguato equilibrio tra le spese da destinare alla creazione e all'adeguamento delle strutture di ricerca e quelle da impiegare per la esecuzione delle ricerche e la formazione del personale.

8) La spesa prevista per la realizzazione del progetto speciale ricerca nel Mezzogiorno è di 380 miliardi di lire, alla cui copertura si provvederà mediante gli stanziamenti previsti nel programma quinquennale per il Mezzogiorno 1976-1980, con le integrazioni previste dall'art. 47 della legge di bilancio 21 dicembre 1978, n. 843, con le provvidenze del Fondo sociale europeo e delle leggi n. 285/77 e n. 479/78 sull'occupazione giovanile.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPE
ANDREOTTI

(7193)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 20 luglio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della ditta Industria chimica Fiore, in Napoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Industria chimica Fiore, con sede in Napoli;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta ditta Industria chimica Fiore, con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della ditta Industria chimica Fiore, con sede in Napoli, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della ditta Industria chimica Fiore, con sede in Napoli.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(7189)

Deliberazione 20 luglio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Temesa, stabilimento in S. Gregorio.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Temesa, con stabilimento in S. Gregorio (Reggio Calabria);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Temesa, con stabilimento in S. Gregorio (Reggio Calabria);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Temesa, con stabilimento in S. Gregorio (Reggio Calabria), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Temesa, con stabilimento in S. Gregorio (Reggio Calabria).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(7190)

Deliberazione 20 luglio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Atel, in S. Giorgio a Cremano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione della S.p.a. Atal di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Atel di S. Giorgio a Cremano Cremano (Napoli);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Atel di S. Giorgio a Cremano (Napoli), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Atel di S. Giorgio a Cremano (Napoli).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(7191)

Deliberazione 20 luglio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Polyform, in S. Giorgio a Cremano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(7192)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1979 il notaio avv. Gaetano Maulucci, esercente e residente in Foggia, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la locale direzione provinciale del tesoro.

(7258)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Locate di Triulzi, Opera, Pumenengo e Vernate

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Con le stesse deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 10 aprile 1979, n. 22935: comune di Locate di Triulzi (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 settembre 1975, n. 75 e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 17 marzo 1976, n. 21);

deliberazione 10 aprile 1979, n. 22936: comune di Opera (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 3 ottobre 1975, n. 66 e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 14 maggio 1976, n. 41);

deliberazione 12 giugno 1979, n. 24338: comune di Pumenengo (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 4 gennaio 1977, n. 10 e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 9 dicembre 1977, n. 57);

deliberazione 26 giugno 1979, n. 24721: comune di Vernate (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 18 giugno 1977, n. 152 e successivi e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 26 luglio 1978, n. 259).

(6887)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 30 giugno 1979 concernente: « Concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Raggruppamenti di discipline ed indicazione dell'elettorato attivo ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, sono apportate le seguenti rettifiche:

pag. 2, gruppo n. 5, dove è scritto: « Dirito industriale » leggasi: « Diritto industriale »;

pag. 4, gruppo n. 37, è aggiunta la disciplina: « Sociologia urbano-rurale »;

pag. 4, gruppo n. 49, dove è scritto: « Storia delle istituzioni economiche giuridiche venete » leggasi: « Storia delle istituzioni economiche e giuridiche venete »;

pag. 5, gruppo n. 58, dove e scritto: « etruscologia e antichità taliche » leggasi: « etruscologia e antichità italiche »;

pag. 5, gruppo n. 70, dove è scritto: « Storia dele scienze » leggasi: Storia delle scienze »;

pag. 5, gruppo n. 71, dove è scritto « Storia delle regioni », leggasi: « Storia delle religioni »;

pag. 6, gruppo n. 84, dove è scritto « Storia dela lingua italiana » leggasi: « Storia della lingua italiana »;

pag. 6, gruppo n. 98, dove è scritto: « Letteratura spagnola contemuoranea » leggasi: « Letteratura spagnola contemporanea »;

pag. 7, gruppo n. 111, è aggiunta la disciplina: « Archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale »;

pag. 8, gruppo n. 143, dove è scritto: « Clinica delle malattie tropicali e sub-tropiciaili » leggasi: « Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali »;

pag. 8, gruppo n. 149, dove è scritto « Nefrologia chirurgicia » leggasi: « Nefrologia chirurgica »;

pag. 9, gruppo n. 154, dove è scritto « Radiologia medica » leggasi: « Radiobiologia medica »;

pag. 9, gruppo n. 160, dove è scritto « Petologia dell'apparato locomotore » leggasi: « Patologia dell'apparato locomotore »;

pag. 9, gruppo n. 166, dove è scritto « Istituzione di patologia generale » leggasi: « Istituzioni di patologia generale »;

pag. 9, gruppo n. 167, dove è scritto: « Michobiologia » leggasi: « Microbiologia »;

pag. 10, gruppo n. 177, dove è scritto: « Medicina criminologicia e psichiatria forense » leggasi: « Medicina criminologica e psichiatria forense »;

pag. 16, gruppo n. 286, dove è scritto: « Fisica tecnica (eletronici - elettrotecnici) » leggasi: « Fisica tecnica (elettronici - elettrotecnici) »;

pag. 16, gruppo n. 291, dove è scritto: « Idraulica (chimici-meccanici-minerali) » leggasi: « Idraulica (chimici-meccanici-minerari) »;

pag. 16, gruppo n. 297, la prima disciplina « Impianti nucleari » leggasi: « Impianti nucleari I »;

pag. 20, gruppo n. 346, dove è scritto « Zootecnica genetica e allevamento » leggasi: « Zootecnia: genetica e allevamento ». E' depennata la terzultima disciplina indicata come: « Avicoltura Coniglicoltura »;

pag. 24, gruppo n. 21, dove è scritto « Giurisprudenza - Università di Camerino (un posto): istituto di diritto romano » leggasi « Giurisprudenza - Università di Camerino (un posto): istituzioni di diritto romano »; dove è scritto: « Giurisprudenza - Università di Modena (due posti): istituto di diritto romano; diritto romano » leggasi: « Giurisprudenza - Università di Modena (due posti): Istituzioni di diritto romano; diritto romano »;

pag. 25, gruppo n. 35, dove è scritto « Giurisprudenza - Università di Bari (un posto): sociologiga giuridica » leggasi: « Giurisprudenza - Università di Bari (un posto): sociologia giuridica »;

pag. 30, gruppo n. 76, dove è scritto: « Sociologia - Università di Trento (un posto): « Antropologia culturale » leggasi: « Sociologia - Università di Trento (libera) (un posto): « antropologia culturale »;

pag. 35, gruppo n. 121, dove è scritto: « Magistero - Università di Bari (un posto): psicologia sociale « leggasi »: Magistero - Università di Bologna (un posto): psicologia sociale »;

pag. 37, gruppo n. 138, dove è scritto: « Lettere e Filosofia - Istituto universitario orientale di Napoli (un posto): lingue e lettere finlandese » leggasi: « Lettere e Filosofia - Istituto universitario orientale di Napoli (un posto): lingua e letteratura finlandese »;

pag. 37, gruppo n. 140, dove è scritto: « Lettere e filosofia - Università di Roma (un posto): lingue e letteratura turca » leggasi: « Lettere e Filosofia - Università di Roma (un posto): Lingua e letteratura turca »;

pag. 37, gruppo n. 143, dove è scritto: « Medicina e chirurgia - Università di Napoli (I Facoltà) Clinica delle Malattie tropicali e sub-tropicali » leggasi: « Medicina e chirurgia - Università di Napoli (I Facoltà) (1 posto): Clinica delle Malattie tropicali e sub-tropicali »;

pag. 37, gruppo n. 144, dopo « Medicina e chirurgia - Università di Catania (un posto): fisiopatologia cardiocircolatoria » è inserita: « Medicina e Chirurgia - Università di Genova (un posto): Malattie dell'apparato cardiovascolare »;

pag. 38, gruppo n. 148, dove è scritto « anatomia chirurgia e corso di operazioni » leggasi: « anatomia chirurgica e corso di operazioni »;

pag. 41, gruppo n. 163, dove è scritto: « Medicina e chirurgia - Università di Milano (tre posti): chimica biologica; chimica biologica; chimica biologica; » leggasi: « Medicina e chirurgia Università di Milano (tre posti): chimica biologica; chimica biologica; chimica »;

pag. 42, gruppo n. 165, dove è scritto, all'ottava riga, « Medicina e Chirurgia - Università di Firenze (un posto) » leggasi: « Medicina e chirurgia - Università di Napoli (I Facoltà) (un posto) »;

pag. 47, gruppo n. 212, dove è scritto « Scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Torino (un posto): Idrologia » leggasi: « Scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Torino (un posto): Idrogeologia »;

pag. 48, gruppo n. 220 alla seconda e quinta riga, dove è scritto « esercizio » leggasi: « esercitazioni »; alla ventunesima riga, dove è scritto « sciente matematiche, fisiche e naturali » leggasi: « Scienze matematiche, fisiche e naturali »;

pag. 54, gruppo n. 257, dove è scritto: « Scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Catania (un posto): statistica e teoria dell'informazione » leggasi: « Ingegneria - Università di Catania (un posto): statistica e teoria dell'informazione »;

pag. 56, gruppo n. 277, dove è scritto: « Ingegneria - Politecnico di Torino (due posti): costruzione di macchine (posto convenzionato); costruzioni automobilistiche » leggasi: « Ingegneria - Politecnico di Torino (due posti): costruzione di macchine; costruzioni automobilistiche (posto convenzionato) »;

pag. 57: il gruppo n. 288 (quattro posti) deve essere collocato dopo il gruppo n. 287; il gruppo n. 289 (quattro posti) deve essere collocato dopo il gruppo n. 288, previa cancellatura dei concorsi: « Ingegneria - Università di Roma (un posto): chimica degli impianti nucleari; ingegneria - Politecnico di Torino (un posto): impianti chimici; scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Roma (un posto): impianti industriali chimici con elementi di disegno » che devono essere, invece, aggiunti al gruppo n. 293 (sette posti);

pag. 60, gruppo n. 323, dove è scritto: « Ingegneria - Università di Bari (quattro posti): estimo e principi di tecnica economica » leggasi: « Ingegneria - Università di Bari (un posto): estimo e principi di tecnica economica »;

pag. 61, gruppo n. 330, dove è scritto, all'ottava riga, « Ingegneira » leggasi « Ingegneria »;

pag. 62, gruppo n. 340, dove è scritto: « Agraria - Università di Milano (un posto): tecnica della meccanica agraria » leggasi: « Agraria - Università di Milano (un posto): complementi di meccanica agraria »;

pag. 63, gruppo n. 346, dove è scritto « Zootecnia speciale (biennale) » leggasi: « Zootecnica speciale (biennale) »;

pag. 63, gruppo n. 347, dove è scritto: « Medicina veterinaria - Università di Bologna (un posto): anatomia veterinaria sistematica e comparata » leggasi: « Medicina veterinaria - Università di Messina (un posto): « Anatomia veterinaria sistematica e comparata »;

pag. 65, gruppo n. 5, dove è scritto « Gruppo autosuficiente » leggasi: « Gruppo autosufficiente »;

pag. 68, gruppo n. 46, dove è scritto « Fondamenti di Economie » leggasi: « Fondamenti di Economia »;

pag. 71, gruppo n. 71, deve essere aggiunta la disciplina: « Storia romana »;

pag. 71, gruppo n. 72, dove è scritto « Storiia delle Istituzioni dell'Africa mediterranea e del vicino Oriente » leggasi: « Storia delle Istituzioni dell'Africa Mediterranea e del vicino Oriente »;

pag. 73, gruppo n. 91, dove è scritto: « Storia delle lingue dall'Italia preromana » leggasi: « Storia delle lingue dell'Italia preromana »;

pag. 74, gruppo n. 94, dove è scritto: « Storia del Vicino Oriente dall'evento dell'Isam all'età moderna » leggasi: « Storia del Vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna »;

pag. 77, gruppi numeri 118, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 128 dove è scritto « aggiungere al titolare del gruppo i titolari delle discipline » leggasi: « Aggiungere ai titolari del gruppo i titolari delle discipline: »;

pag. 78, gruppi numeri 133 e 134, dove è scritto: « Aggiungere al titolare del gruppo i titolari delle discipline: » leggasi: « Aggiungere ai titolari del gruppo i titolari delle discipline »;

pag. 78, gruppo n. 135, dove è scritto « Storia della musica medioevae » leggasi: « Storia della musica medioevale »;

pag. 79, gruppo n. 137, dove è scritto « Aggiungere al titolare del gruppo i titolari delle discipline » leggasi: « Aggiungere ai titolari del gruppo i titolari delle discipline »;

pag. 79, gruppo n. 139, dove è scritto « Aggiungere al titolare del gruppo i titolari delle discipline: » leggasi: « Aggiungere ai titolari del gruppo i titolari delle discipline: »; dove è scritto « Filologia romana » leggasi: « Filologia romanza »;

pag. 79, gruppo n. 140, dove è scritto « storia della filosofia e delle Science mussulmane » leggasi: « Storia della filosofia e delle scienze mussulmane »;

pag. 79, gruppo n. 143, dove è scritto: « aggiungere al titolare del gruppo i titolari delle discipline » leggasi: « aggiungere ai titolari del gruppo i titolari delle discipline »;

pag. 80, gruppo n. 162, dove è scritto « Medicina criminologica e psichiatrica forense » leggasi: « medicina criminologica e psichiatria forense »;

pag. 81, gruppo n. 171, dove è scritto « virologia oncolica » leggasi: « virologia oncologica »;

pag. 81, gruppo n. 175, dove è scritto « Clinica delle malattie infetive » leggasi: « Clinica delle malattie infettive »;

pag. 82, gruppo n. 180, dove è scritto: « Patologia Speciale e propedeutica clinica » leggasi: « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica »;

pag. 85, gruppo n. 215, dove è scritto « Chimica agraria e vegetale » leggasi: « Chimica agraria vegetale »;

pag. 85, gruppo n. 216, dove è scritto « petrofrafia » leggasi: « petrografia »;

pag. 85, gruppo n. 218, dove è scritto: « geologia dei combutibili fossili » leggasi: « geologia dei combustibili fossili »;

pag. 85, gruppo n. 222, dove è scritto «analisi chimica strumentale distribuzione di fasi » leggasi: « analisi chimica strumentale mediante distribuzione di fasi »;

pag. 86, gruppo n. 224, dove è scritto « spettroscopia radio frequenze » leggasi: « spettroscopia a radio frequenze »;

pag. 86, gruppo n. 229, dove è scritto: « esercitazioni di preparazione chimiche I » leggasi: « Esercitazioni di preparazioni chimiche I »;

pag. 87, gruppo n. 239, dove è scritto « fisica dello stato solido, fisica dei solidi » leggasi: « fisica dello stato solido - fisica dei solidi »;

pag. 89, gruppo n. 254, dove è scritto: « istituzione di analisi matematica » e « istituzione di analisi superiore » leggasi: « istituzioni di analisi matematica » e « istituzioni di analisi superiore »;

pag. 89, gruppo n. 256, dove è scritto: « Teoria delle informazioni e trasmissione » leggasi: « Teoria dell'informazione e trasmissione »;

pag. 90, gruppo n. 257, dove è scritto: « Teoria degli algoritmi e delle calcolabilità » leggasi: « Teoria degli algoritmi e della calcolabilità »;

pag. 91, gruppo n. 266, deve essere aggiunta la disciplina: « aerodinamica »;

pag. 95, gruppo n. 281, dove è scritto: « Difesa della natura dell'ambiente » leggasi: « Difesa della natura e dell'ambiente »;

pag. 96, gruppo n. 285, dove è scritto: « Impianti nucleari primo » leggasi: « Impianti nucleari I »;

pag. 97, gruppo n. 292, dove è scritto: « aeronautica sperimentale » leggasi: « aerotecnica sperimentale »;

pag. 98, medesimo gruppo n. 292, dove è scritto « gasdinamica tecnica » leggasi: « gasdinamica applicata »;

pag. 98, gruppo n. 294, dove è scritto: « elettrotecnica (elettrotnici) » leggasi: « elettrotecnica (elettronici) »;

pag. 100, gruppo n. 301, dove è scritto « complimenti di elettrotecnica » leggasi: « complementi di elettrotecnica »;

pag. 100, gruppo n. 302, dove è scritto « costruzione automobilistiche » leggasi: « costruzioni automobilistiche »;

dove è scritto « gestione degli impianti nidustriali » leggasi: « gestione degli impianti industriali »;

dove è scritto « lavorazione meccaniche » leggasi: « lavorazioni meccaniche »;

pag. 102, gruppo n. 309, dove è scritto « aerodinamica tecnica » leggasi: « aerodinamica ». E' depennata la venticinquesima disciplina: « gasdinamica »;

pag. 103, medesimo gruppo n. 309, dove è scritto: « complimenti di macchine » leggasi: « complementi di macchine »;

pag. 103, gruppo n. 312, deve essere aggiunta la disciplina: « scienza delle costruzioni II »;

pag. 104, gruppo n. 314, dove è scritto: « impianti petrolieri » leggasi: « impianti petroliferi »;

pag. 105, gruppo n. 319, dove è scritto: « difesa della natura e dell'abiente » leggasi: « difesa della natura e dell'ambiente »;

pag. 106, gruppo n. 322, dove è scritto: « controlli autmatici » leggasi: « controlli automatici »;

pag. 108 e 109, gruppi n. 337, 345 e 346, dove è scritto « apicoltura I (prati, pascoli, agricoltura delle zone di montagna) » leggasi: « alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura delle zone di montagna) »;

pag. 109, gruppo n. 347, dove è scritto: « fisologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica » leggasi: « fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica ».

(7163)

Rettifiche, modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 30 giugno 1979, concernente: « Concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Raggruppamenti di discipline ed indicazione dell'elettorato attivo ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici ».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979;

Visto l'ulteriore parere correttivo ed integrativo del precedente, espresso dal C.U.N.P.;

Tenuto conto delle rettifiche al testo del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale;*

Ravvisata la necessità di apportare rettifiche, modifiche ed integrazioni al suddetto decreto agli articoli 1, 2, 9 e nei prospetti *A* e *B;*

Ritenuta di conseguenza la necessità di fissare nuovi termini per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni al fine di evitare situazioni di incertezza in dipendenza della natura e portata delle rettifiche, modifiche ed aggiunte all'originario bando di concorso in ordine alla parità di trattamento che va assicurata a tutti gli aspiranti per quanto concerne il rispetto dei termini concorsuali;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale di cui alle premesse è modificato, integrato e rettificato nel modo seguente:

***Articolo* 1.**

Al gruppo n. 1 è aggiunta la disciplina: « Diritto della economia ».

Dal gruppo n. 13 sono depennate le discipline: « Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna », « Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa ».

Al gruppo n. 20 leggasi « Istituzioni di diritto e di procedura penale ».

Al gruppo n. 31 sono aggiunte le discipline: « Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna », « Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa ».

Al gruppo n. 48 la disciplina « Zoeconomia » è rettificata in « Zooeconomia ».

Al gruppo n. 50 è aggiunta la disciplina: « Geografia politica ».

Al gruppo n. 56 leggasi: « Teoria della popolazione e modelli demografici »; al gruppo medesimo è aggiunta la disciplina: « Economia della popolazione ».

Dal gruppo n. 64 è depennata la disciplina: « Paleontologia umana e paletnologia ».

Dal gruppo n. 68 è depennata la disciplina: « Diplomatica ».

Al gruppo n. 75 è aggiunta la disciplina: « Storia del cristianesimo e storia delle origini cristiane ».

Dal gruppo n. 77 è depennata la disciplina: « Geografia politica ».

Al gruppo n. 107 la seconda disciplina è così modificata: « Lingue e letterature scandinave ».

Al gruppo n. 119 è aggiunta la disciplina: « Didattica generale ».

Al gruppo n. 120 la tredicesima disciplina « Psicologia animale », è così completata: « Psicologia animale e comparata ».

Al gruppo n. 133 è aggiunta la disciplina: « Diplomatica ».

Al gruppo n. 148 è aggiunta la disciplina: « Chirurgia sperimentale e trapianti d'organo ».

Al gruppo n. 154 è aggiunta la disciplina: « Fisica nucleare applicata alla medicina ».

Al gruppo n. 155 è aggiunta la disciplina: « Neurocitologia ».

Al gruppo n. 163 è aggiunta la disciplina: « Biochimica veterinaria ».

Dal gruppo n. 177 è depennata la disciplina: « Psicobiologia ».

Al gruppo n. 197 è aggiunta la disciplina: « Chirurgia sostitutiva dei trapianti d'organo e di organi artificiali ».

Dal gruppo n. 210 è depennata la disciplina: « Rilevamento geologico tecnico ».

Al gruppo n. 212 è aggiunta la disciplina: « Rilevamento geologico tecnico (rilevamento geologico (tecnico)) ».

Dal gruppo n. 213 è depennata la disciplina: « Topografia (Scienze) ».

Al gruppo n. 218 la seconda disciplina deve intendersi: « Fisica del vulcanismo ».

Al gruppo n. 231 la terza disciplina deve intendersi: « Chimica macromolecolare ».

Al gruppo n. 235 è aggiunta la disciplina: « Sperimentazione fisica ».

Dal gruppo n. 239 è depennata la disciplina: « Fisica nucleare applicata alla medicina ».

Al gruppo n. 241 la prima disciplina è: « Complementi di fisica (generale) ».

Al gruppo n. 254 è aggiunta la disciplina: « Matematica ».

Al gruppo n. 255 l'ultima disciplina è: « Storia delle matematiche ».

Dal gruppo n. 273 è depennata la disciplina: « Chimica fisica (ingegneria) ».

Dal gruppo n. 275 è depennata la disciplina: « Teoria della informazione »; al medesimo gruppo n. 275 l'ultima disciplina è così modificata: « Reti di telecomunicazione ».

Al gruppo n. 277 la prima disciplina è così modificata: « Costruzione di macchine »; al medesimo gruppo n. 277 è aggiunta la disciplina: « Costruzioni di macchine II ».

Al gruppo n. 279 è aggiunta come prima disciplina: « Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti »; al medesimo gruppo n. 279 è aggiunta la disciplina: « Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti (per idraulici) ».

Al gruppo n. 284 sono aggiunte le discipline: « Elettrotecnica (meccanici, aeronautici, chimici, nucleari) », « Elettrotecnica (chimici, meccanici, minerari) ».

Al gruppo n. 289 la prima disciplina è così modificata: « Geologia applicata (ingegneria) »; al medesimo gruppo n. 289 è depennata la disciplina: « Idrogeologia ».

Dal gruppo n. 292 è depennata la disciplina: « Tecnica aerospaziale ».

Al gruppo n. 294 la quindicesima disciplina deve intendersi: « Impianti elettrici a media e bassa tensione ».

Al gruppo n. 299 l'ultima disciplina deve intendersi: « Trattamenti delle acque di rifiuto ».

Al gruppo n. 300 è aggiunta la disciplina: « Macchine II ».

Al gruppo n. 301 è aggiunta la disciplina: « Applicazioni elettromeccaniche ».

Dal gruppo n. 302 sono depennate le discipline: « Meccanica applicata alle macchine e macchine » e « Meccanica delle macchine e macchine »; al medesimo gruppo n. 302 la disciplina « Elementi delle macchine con disegno » è così modificata: « Elementi di macchine con disegno ».

E' istituito il gruppo n. 302-*bis*, così composto: « Meccanica applicata alle macchine e macchine », « Meccanica delle macchine e macchine ».

Al gruppo n. 303 è aggiunta la disciplina: « Tecnica dei sondaggi ».

Al gruppo n. 306 la settima disciplina è così modificata: « Metrologia del tempo e della frequenza ».

Al gruppo n. 308 è aggiunta la disciplina: « Principi di ingegneria chimica II ».

Al gruppo n. 310 è aggiunta la disciplina: « Scienza delle costruzioni (elettronici) ».

Al gruppo n. 312 la settima disciplina è: « Ponti e grandi strutture (Progettazione delle grandi strutture) »; al medesimo gruppo n. 312 è depennata l'ultima disciplina: « Ponti e grandi strutture »; al medesimo gruppo n. 312 sono aggiunte le discipline: « Tecnica delle costruzioni I (civili) »; « Tecnica delle costruzioni (meccanici, minerari) ».

Dal gruppo n. 314 è depennata la disciplina: « Chimica macromolecolare (ingegneria) ».

Al gruppo n. 316 è aggiunta la disciplina: « Tecnologia meccanica (per nucleari) ».

Al gruppo n. 329 è aggiunta la disciplina: « Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti (complementi di storia della architettura) ».

Al gruppo n. 330 la prima disciplina è così modificata: « Disegno »; al medesimo gruppo n. 330 la disciplina « Disegno civile », è così modificata: « Disegno (civile) »; al medesimo gruppo n. 330 è aggiunta la disciplina: « Disegno dal vero (teoria e pratica del disegno) ».

Al gruppo n. 331 la quindicesima disciplina è così modificata: « Produzione foraggera ».

Dal gruppo n. 334 è depennata la disciplina: « Tecnologie chimiche agrarie ».

Al gruppo n. 337 l'ottava disciplina è: « Tecnologia ed utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata) ».

Al gruppo n. 339 sono aggiunte le discipline: « Tecnologie chimiche agrarie » e « Chimica e tecnologia del latte ».

Al gruppo n. 346 la tredicesima disciplina è: « Zootecnia I: igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia »; al medesimo gruppo n. 346 la quattordicesima disciplina è: « Zootecnia II: genetica e allevamento »; al medesimo gruppo n. 346 è depennata l'ultima disciplina: « Zootecnica: genetica e allevamento ».

Al gruppo n. 347 la terza disciplina è: « Anatomia topografica (facoltà veterinaria) ».

Al gruppo n. 349 la prima disciplina è: « Farmacologia e farmacodinamia veterinaria ».

Articolo 2.

Gruppo n. 11, il secondo posto, omesso per mero errore materiale, per la facoltà di magistero dell'Università di Salerno è: « Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica ».

Gruppo n. 13, il posto per la facoltà di giurisprudenza della Università di Parma: « Storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna », è depennato; pertanto i posti messi a concorso risultano ora undici.

Nel gruppo n. 16 è aggiunto un posto per la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università di Trieste: « Organizzazione Internazionale »; pertanto i posti messi a concorso risultano ora tredici.

Gruppo n. 31, è aggiunto un posto per la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma: « Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna », pertanto, i posti messi a concorso risultano ora tre.

Nel gruppo n. 33 per mero errore materiale, è stata omessa per la facoltà di sociologia dell'Università di Trento la dizione « (libera) ».

Nel gruppo n. 48 il secondo posto per la facoltà di agraria dell'Università di Firenze è: « Valutazioni ed amministrazione forestali ».

Nel gruppo n. 50 è aggiunto un posto per la facoltà di magistero dell'Università di Salerno: « Geografia politica »; pertanto i posti messi a concorso risultano ora quattordici.

Nel gruppo n. 51 il posto per la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli: è: « Ragioneria generale ed applicata in particolare alle imprese di navigazione ».

Nel gruppo n. 53 per mero errore materiale, è stata omessa per la facoltà di economia e commercio delle Università di Chieti e di Trento la dizione: « (Libera) ».

Nel gruppo n. 54 per mero errore materiale è stata omessa per la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trento la dizione « (Libera) ».

Nel gruppo n. 68 è depennato un posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze: « Diplomatica »; pertanto i posti messi a concorso risultano ora quindici.

Nel gruppo n. 75 il posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa è: « Storia del cristianesimo e storia delle origini cristiane ».

Nel gruppo n. 77 il posto per la facoltà di magistero della Università di Salerno: « Geografia politica » è depennato, pertanto i posti messi a concorso risultano ora undici.

Nel gruppo n. 78 è aggiunto un posto per la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e Traduttori dell'Università di Trieste: « Linguistica generale ed applicata »; pertanto i posti messi a concorso risultano ora quindici.

Nel gruppo n. 88 uno dei due posti per la facoltà di lettere e filosofia della libera Università cattolica S. Cuore di Milano: « Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea » è depennato; nel medesimo gruppo n. 88 è aggiunto un posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano : « Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea ».

Nel gruppo n. 94 sono depennate le parole « Lettere e filosofia » che per mero errore materiale precedono: Istituto universitario orientale di Napoli scuola studi islamici (un posto): « Berbero ».

Nel gruppo n. 95 sono depennate le parole « Lettere e filosofia » che per mero errore materiale precedono: Istituto universitario orientale di Napoli, scuola studi islamici (un posto): « Storia del vicino oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna ».

Nel gruppo n. 107 il posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è: « Lingue e letterature scandinave ».

Nel gruppo n. 113 il posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo è: « Filosofia morale ».

Nel gruppo n. 120 uno dei sei posti per la facoltà di magistero dell'Università di Padova è: « Psicologia » anziché « Psicologia generale ».

Nel gruppo n. 121 il posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo: « Psicologia sociale » è depennato, pertanto i posti messi a concorso risultano ora ventuno.

Nel gruppo n. 133 è aggiunto un posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze: « Diplomatica », pertanto i posti messi a concorso risultano ora sei.

Nel gruppo n. 147 è aggiunto un posto per il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia de L'Aquila: « Semeiotica medica », pertanto i posti messi a concorso risultano ora trentasei ».

Nel gruppo n. 148 è aggiunto un posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari: « Anatomia chirurgica e corso di operazioni » (posto convenzionato); nel medesimo gruppo n. 148 è aggiunto un posto per la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli: « Chirurgia sperimentale e trapianti d'organo », pertanto i posti messi a concorso risultano ora cinquantatre.

Nel gruppo n. 153 il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia è: « Puericultura »; nel medesimo gruppo n. 153 è aggiunto un posto per il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia de L'Aquila: « Clinica pediatrica », pertanto i posti messi a concorso risultano ora ventotto.

Nel gruppo n. 154 è aggiunto un posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma: « Fisica nucleare applicata alla medicina »; nel medesimo gruppo n. 154 è aggiunto un posto per la facoltà di medicina e chirurgia della libera Università cattolica S. Cuore di Milano: « Fisica nucleare applicata alla medicina », pertanto i posti messi a concorso risultano ora diciotto.

Nel gruppo n. 159 uno dei due posti per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è: « Ottica fisiologica » anziché « Ottica fisiopatologica ».

Nel gruppo n. 160 è aggiunto un posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari: « Traumatologia della strada », pertanto i posti messi a concorso risultano ora ventuno.

Nel grupo n. 163 il posto per la facoltà di medicina e chirurgia delle Università di Firenze, Genova e Messina è: « Chimica ».

Nel gruppo n. 166 è aggiunto un posto per il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia de L'Aquila: « Patologia generale », pertanto i posti messi a concorso risultano ora ventotto.

Nel gruppo n. 167 il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina è: « Micologia medica ».

Nel gruppo n. 175 il posto per la facoltà di medicina e chirurgia delle Università di Bologna e Cagliari è: « Fisiopatologia respiratoria ».

Nel gruppo n. 177 è aggiunto un posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari: « Igiene mentale », pertanto i posti messi a concorso risultano ora diciannove.

Nel gruppo n. 178 il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona è: « Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze ».

Nel gruppo n. 183 è aggiunto un posto per il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia de L'Aquila: « Gastroenterologia », pertanto i posti messi a concorso risultano ora cinque.

Nel gruppo n. 189 il posto per la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è: « Oncologia medica ».

Nel gruppo n. 192 il posto per la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è depennato; nel medesimo gruppo n. 192 è aggiunto un posto per la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli: « Terapia medica sistematica ».

Nel gruppo n. 197 il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è: « Chirurgia sostitutiva dei trapianti d'organo e di organi artificiali ».

Nel gruppo n. 202 uno dei due posti per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina è: « Zoologia », anziché « Etologia ed ecologia animale ».

Nel gruppo n. 207 il posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari è: « Genetica umana »; nel medesimo gruppo n. 207 per mero errore materiale è stata omessa per la « Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Urbino » la dizione (« Libera) ».

Nel gruppo n. 210 il posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino: « Rilevamento geologico (tecnico) » è depennato, pertanto i posti messi a concorso risultano ora ventidue.

Nel gruppo n. 212 è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino: « Rilevamento geologico (tecnico) »; nel medesimo gruppo n. 212 è aggiunto un posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari: « Idrogeologia », pertanto i posti messi a concorso risultano ora cinque.

Nel gruppo n. 231 è aggiunto un posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo: « Chimica macromolecolare », pertanto i posti messi a concorso risultano ora tre.

Nel gruppo n. 235 è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari: « Complementi di fisica generale »; nel medesimo gruppo n. 235 è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce: « Complementi di fisica generale », pertanto i posti messi a concorso risultano ora cinquantaquattro.

Nel gruppo n. 239 il posto per la facoltà di medicina e chirurgia della libera Università cattolica S. Cuore di Milano: « Fisica nucleare applicata alla medicina » è depennato; nel medesimo gruppo n. 239 il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma: « Fisica nucleare applicata alla medicina » è depennato, pertanto i posti messi a concorso risultano ora undici.

Nel gruppo n. 241 il posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari: « Complementi di fisica (generale) » è depennato; nel medesimo gruppo n. 241 uno dei due posti per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce: « Complementi di fisica (generale) », è depennato, pertanto risulta ora messo a concorso un posto.

Nel gruppo n. 254 uno dei due posti per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania è: « Istituzioni di matematiche », anziché « Istituzioni di matematica ».

Nel gruppo n. 260 il posto per la facoltà di farmacia della Università di Genova è: « Analisi chimico farmaceutica (analisi dei medicamenti) ».

Nel gruppo n. 267 il posto per la facoltà di ingegneria della Università di Napoli è: « Statica della nave ».

Nel gruppo n. 270 il posto per la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano è: « Antenne e propagazione ».

Nel gruppo n. 272 il posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina è: « Tecnologie chimiche speciali ».

Nel gruppo n. 275 uno dei due posti per la facoltà d'ingegneria del Politecnico di Milano è: « Reti di telecomunicazione », anziché « Reti di telecomunicazioni ».

Nel gruppo n. 277 i due posti per la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari sono: « Costruzioni di macchine » e « Costruzioni di macchine II »; nel medesimo gruppo n. 277 il posto per la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano è: « Costruzioni meccaniche per impianti nucleari ».

Nel gruppo n. 278 uno dei due posti per la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano è: « Aeromobili a decollo verticale », anziché « Aeromobili a livello verticale »; nel medesimo gruppo n. 278 il posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli è: « Collaudo e prove in volo ».

Nel gruppo n. 279 il posto per la facoltà di ingegneria della Università di Palermo è: « Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti (per idraulici) ».

Nel gruppo n. 280 i due posti per la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma sono: « Costruzioni idrauliche I » e « Costruzioni idrauliche I ».

Nel gruppo n. 283 uno dei due posti per la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo è: « Elettronica applicata II », anziché « Elettronica applicata »; nel medesimo gruppo n. 283 uno dei due posti per la facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia è: « Sistemi elettroottici », anziché « Sistemi elettronici »; il posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma è: « Elettronica applicata II »; il posto per la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è: « Elettronica applicata »; il posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste è: « Elettronica applicata ».

Nel gruppo n. 284 il posto per la facoltà di ingegneria della Università di Palermo è: « Elettrotecnica (meccanici, aeronautici, chimici, nucleari) »; nel medesimo gruppo n. 284 il posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma è: « Elettrotecnica (chimici, meccanici, minerari) ».

Nel gruppo n. 286 il posto per la facoltà di ingegneria della Università di Roma è: « Fisica tecnica (chimici, meccanici, nucleari) ».

Nel gruppo n. 289 il posto per la facoltà di ingegneria della Università di Bari: « Idrologia » è depennato, pertanto i posti messi a concorso risultano ora tre.

Nel gruppo n. 291 il posto per la facoltà di ingegneria della Università di Roma è: « Idraulica (chimici, meccanici, minerari) ».

Nel gruppo n. 293 il posto per la facoltà di ingegneria della Università di Genova è: « Progetti di impianti chimici ».

Nel gruppo n. 299 il posto per la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano è: « Trattamenti delle acque di rifiuto », anziché « Trattamento delle acque di rifiuto ».

Nel gruppo n. 300 il posto per la facoltà di ingegneria della Università di Palermo è: « Macchine II ».

Nel gruppo n. 302 uno dei due posti per la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma: « Meccanica applicata alle macchine e macchine » è depennato, pertanto i posti messi a concorso risultano ora undici.

Gruppo n. 302-*bis* (un posto): ingegneria Università di Roma (un posto): « Meccanica applicata alle macchine e macchine ».

Nel gruppo n. 308 il posto per la facoltà di ingegneria della Università di Pisa è: « Principi di ingegneria chimica II ».

Nel gruppo n. 310 il posto per la facoltà di ingegneria della Università di Bari è: « Scienza delle Costruzioni II »; nel medesimo gruppo n. 310 il posto per la facoltà di ingegneria della Università di Roma è: « Scienza delle costruzioni (elettronici) ».

Nel gruppo n. 312 i due posti per la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma sono: « Tecnica delle costruzioni I (civili) » e « Tecnica delle costruzioni (meccanici, minerari) ».

Nel gruppo n. 314 il posto per la facoltà di ingegneria della Università di Palermo: « Chimica macromolecolare » è depennato, pertanto risulta ora messo a concorso un posto.

Nel gruppo n. 316 il posto per la facoltà di ingegneria della Università di Palermo è: « Tecnologia meccanica (per nucleari) ».

Nel gruppo n. 328 il totale dei posti messi a concorso è diciotto anziché diciannove.

Nel gruppo n. 330 il posto per la facoltà di ingegneria della Università di Napoli è: « Disegno (civile) ».

Nel gruppo n. 334 il posto per la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna: « Tecnologie chimiche agrarie » è depennato, pertanto i posti messi a concorso risultano ora sette.

Nel gruppo n. 336 il posto per la facoltà di agraria dell'Università di Torino è: « Fitomizologia ».

Nel gruppo n. 339 è aggiunto un posto per la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna: « Tecnologie chimiche agrarie », pertanto i posti messi a concorso risultano ora sette.

Nel gruppo n. 346 uno dei due posti per la facoltà di agraria dell'Università di Perugia è: « Avicoltura e coniglicoltura » anziché « Coniglicoltura »; nel medesimo gruppo n. 346 il posto per la facoltà di agraria dell'Università di Padova è: « Avicoltura e coniglicoltura ».

Articolo 9.

Gruppo n. 18 e 19: la materia « Istituzioni di diritto e procedura penale » è rettificata in: « Istituzioni di diritto e di procedura penale ».

Gruppo n. 23: è aggiunta la disciplpina: « Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) ».

Gruppo n. 32: sono aggiunte le seguenti discipline: « Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna », « Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa ».

Gruppo n. 36: è aggiunta la disciplina: « Sociologia urbano-rurale ».

Gruppo n. 40: la disciplina « Diritto processuale » è così modificata: « Diritto processuale civile ».

Gruppo n. 43: è depennata la disciplina: « Statistica matematica ».

Gruppo n. 45: la disciplina: « Urbanistica I e II » è così rettificata: « Urbanistica ».

Gruppo n. 50: l'indicazione dell'elettorato attivo è sostituita dalla seguente: « Aggiungere ai titolari del gruppo i titolari delle discipline dei gruppi 45 e 77 oltre i titolari delle discipline: « Economia e politica agraria », « Economia industriale », « Economia e politica industriale ».

Gruppo n. 52: la disciplina « Tecnica e ordinamento di borsa » è così rettificata: « Tecnica e ordinamento della borsa ».

Gruppi n. 54 e 55: è aggiunta la disciplina: « Economia della popolazione ».

Gruppo n. 61: sono depennate le seguenti discipline: « Paletnologia », « Paleontologia umana e Paletnologia », « Protostoria europea », « Preistoria del vicino e medio oriente », « Preistoria e Protostoria dell'Asia ». Sono aggiunte le seguenti discipline: « Archeologia orientale », « Acheologia e storia dell'arte del vicino oriente antico ».

Gruppo n. 64: sono depennate le seguenti discipline: « Archeologia fenicio-punica », « Antichità puniche ». Sono aggiunte le seguenti discipline: « Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico », « Archeologia orientale », « Topografia e cartografia », « Fotogrammetria », « Fotogrammetria applicata », « Fotogrammetria e cartografia », « Topografia (ingegneria) ».

Gruppo n. 68: è depennata la disciplina: « Storia medioevale ». E' aggiunta la disciplina: « Diplomatica ». La disciplina « Paleografia diplomatica » è così rettificata « Paleografia e diplomatica ».

Gruppo n. 70: è depennata la disciplina: « Storia della filosofia italiana ».

Gruppo n. 71: è aggiunta la seguente disciplina: « Storia del cristianesimo e storia delle origini cristiane ».

Gruppo n. 72: è depennata la disciplina « Storia della filosofia italiana ». La disciplina « Storia della filosofia moderna contemporanea » è così rettificata: « Storia della filosofia moderna e contemporanea ».

Gruppo n. 74: è depennata la disciplina: « Diplomatica ».

Gruppo n. 77: sono depennate le seguenti discipline: « Geografia », « geografia storica ». E' aggiunta la disciplina « Geografia politica ».

Gruppo n. 78: sono depennate le seguenti discipline: « Antichità germaniche », « Tradizioni popolari germaniche ». E' aggiunta la disciplina: « Dialettologia italiana ».

Gruppo n. 94: è depennata la disciplina: « Diplomatica ». La disciplina « filologia ebraica e medioevale » è così rettificata: « Filologia ebraica medioevale ».

Gruppo n. 95: la disciplina « Storia e istituzioni dell'Africa mediterranea del vicino oriente » è così modificata: « Storia e istituzioni dell'Africa mediterranea e del vicino oriente ». La disciplina « Storia medioevale moderna » è così rettificata: « Storia medioevale e moderna ».

Gruppo n. 96: sono depennate le seguenti discipline: « Filologia ispanica », « Filologia ibero-romanza », « Letteratura e filologia siciliana ».

La disciplina « Lingue e letterature catalane » è così rettificata: « Lingua e letteratura catalana ».

Gruppo n. 97: l'indicazione dell'elettorato è sostituita dalla seguente: « Elettorato. Ai titolari delle discipline dei gruppi 96 e 89 ».

Gruppo n. 98: la disciplina « Lingue e letterature ispano-americane » è così rettificata: « Lingua e letteratura ispano-americane ».

Gruppo n. 99: sono depennate le seguenti discipline: « Storia della lingua tedesca », « Linguistica tedesca », « Storia e grammatica storica della lingua tedesca », « Antichità germaniche », « Tra-

dizioni popolari germaniche ». Sono aggiunte le seguenti discipline: « Lingua inglese », « Letteratura anglo-americana », « Letteratura nord-americana ».

Gruppo n. 100: sono depennate le seguenti discipline: « Linguistica tedesca », « Storia e grammatica storica della lingua tedesca », « Antichità germaniche », « Tradizioni popolari germaniche ».

Gruppo n. 101: sono depennate le seguenti discipline: « Filologia francese », « Letteratura e filologia siciliana ».

Gruppo n. 102: sono depennate le seguenti discipline: « Filologia francese », « Letteratura e filologia siciliana ». La disciplina « Lingue e letterature ispano-americane » è così rettificata: « Lingua e letteratura ispano-americane ».

Gruppo n. 106: sono depennate le seguenti discipline: « Linguistica italiana », « Storia delle lingue dell'Italia pre-romana ».

Gruppo n. 107: sono depennate le seguenti discipline: « Antichità germaniche », « Tradizioni popolari germaniche ».

Gruppo n. 109: sono depennate le seguenti discipline: « Linguistica italiana », « Storia delle lingue dell'Italia pre-romana ».

Gruppo n. 110: l'indicazione dell'elettorato è sostituita dalla seguente: « Elettorato. Lo stesso indicato per il n. 109 oltre il titolare del gruppo n. 109 ».

Gruppo n. 111: la disciplina « Storia della filosofia e scienze musulmane » è così rettificata « Storia della filosofia e delle scienze musulmane ».

Gruppo n. 113: sono depennate le seguenti discipline: « Logica giuridica », « Teoria generale dell'interpretazione ».

Gruppo n. 117: è depennata la disciplina: « Storia della filosofia italiana ».

Gruppo n. 118: è aggiunta la disciplina: « Didattica generale ».

Gruppo n. 120: sono aggiunte le seguenti discipline: « Psicobiologia », « Psicologia animale comparata ».

Gruppo n. 121: la disciplina « Psicologia animale » è così rettificata: « Psicologia animale e comparata ».

Gruppo n. 122: l'indicazione dell'elettorato è sostituita dalla seguente: « Elettorato. I titolari delle discipline comprese nei gruppi 120 e 121.

Gruppo n. 130: è depennata la disciplina: « Archivistica ».

Gruppo n. 131: l'indicazione dell'elettorato è sostituita dalla seguente: « Elettorato. I titolari delle discipline comprese nei gruppi 78 e 119 oltre i titolari di "Pedagogia" e "Psicolinguistica" ».

Gruppo n. 132: l'indicazione dell'elettorato attivo è sostituita dalla seguente: « Elettorato attivo. Aggiungere ai titolari del gruppo i titolari delle discipline:

Storia dell'Europa orientale;
Lingua e letteratura russa;
Glottologia;
Linguistica;
Linguistica generale;
Linguistica generale applicata;
Linguistica teorica;
Linguistica applicata;
Linguistica matematica;
Linguistica italiana;
Storia delle lingue dell'Italia pre-romana;
Storia della lingua russa;
Filologia slava;
Linguistica slava;
Lingua e letteratura slava ecclesiastica;
Lingua e letteratura polacca;
Lingua e letteratura ceca;
Lingua e letteratura slovacca;
Lingua e letteratura slovena;
Lingua e letteratura serbo-croata;
Lingua e letteratura macedone;
Lingua e letteratura bulgara;
Lingua e letteratura ucraina;
Lingua e letteratura bielo-russa;
Lingua serbo-croata;
Lingua e letteratura neogreca;
Dialettologia;
Dialettologia italiana.

Gruppo n. 133: è depennata la disciplina: « Diplomatica ».

Gruppo n. 135: è aggiunta la disciplina: « Semiotica ».

Gruppo n. 138: l'indicazione dell'elettorato è sostituita dalla seguente: « Elettorato. I titolari delle discipline comprese nei gruppi 106, 78 e 104 ed inoltre i titolari di "Lingua e letteratura ungherese" ».

Gruppo n. 140: sono depennate le discipline: « Linguistica italiana », « Storia delle lingue dell'Italia pre-romana ».

Gruppo n. 141: l'indicazione dell'elettorato è sostituita dalla seguente: « Elettorato. I titolari delle discipline:

Storia moderna;
Storia contemporanea;
Storia medioevale e moderna;
Storia moderna e contemporanea;
Storia del risorgimento ».

Gruppo n. 142: l'indicazione dell'elettorato è sostituita dalla seguente: « Elettorato. I titolari delle discipline comprese nei gruppi 58, 61, 62, 319, 329 ed i titolari di "Disegno" ».

Gruppi n. 149 e 150: è aggiunta la disciplina: « Chirurgia sperimentale e trapianti d'organo ».

Gruppo n. 151: sono aggiunte le discipline: « Chirurgia sperimentale e trapianti d'organo », « Biochimica veterinaria ».

Gruppo n. 156: è aggiunta la disciplina: « Neurocitologia ».

Gruppo n. 157: la disciplina « Biometria » è depennata e sostituita dalla disciplina « Bioacustica ».

Gruppo n. 160: è aggiunta la disciplina: « Chirurgia sperimentale e trapianti d'organo ».

Gruppo n. 162: è depennata la disciplina: « Psicobiologia ».

Gruppo n. 165: la disciplina indicata come « Statistica medica e biometrica » è così rettificata « Statistica medica e biometria ».

Gruppo n. 171: sono aggiunte le seguenti discipline: « Microbiologia », « Virologia », « Virologia applicata alla epidemiologia », « Micologia medica », « Micologia (Facoltà di Medicina e Chirurgia) », « Biochimica veterinaria ».

Gruppi n. 172 e 173: è aggiunta la disciplina « Chirurgia sperimentale e trapianti d'organo ».

Gruppo n. 175: la disciplina indicata come « Clinica medica » è così rettificata: « Clinica medica generale e terapia medica ».

Gruppo n. 178: è aggiunta la disciplina: « Neurocitologia ».

Gruppi n. 179 e 180: è aggiunta la disciplina: « Chirurgia sperimentale e trapianti d'organo ».

Gruppo n. 184: la disciplina: « Biologia e zoologia generale compresa la genetica e biologia delle razze » è così rettificata: « Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze ».

Gruppo n. 188: è depennata la disciplina: « Psicobiologia ».

Gruppo n. 193: è depennata la disciplina: « Clinica medica generale e terapia medica ».

Gruppo n. 194: l'indicazione dell'elettorato è sostituita dalla seguente: « Elettorato. I titolari della disciplina: "Clinica medica generale e terapia medica", oltre i titolari delle discipline comprese nei gruppi 144 e 164 e i titolari di "Fisiopatologia respiratoria" del gruppo 175 ».

Gruppo n. 207: l'indicazione dell'elettorato attivo è sostituita dalla seguente: « Elettorato attivo. Aggiungere ai titolari del gruppo i titolari delle discipline:

Biologia generale;
Genetica medica;
Genetica umana;
Genetica umana (facoltà di medicina e chirurgia);
Biologia e zoologia generale;
Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze ».

Gruppo n. 208: è aggiunta la disciplina: « Anatomia veterinaria sistematica comparata ». La disciplina indicata come: « Anatomia topografica veterinaria » è così rettificata: « Anatomia topografica (Facoltà veterinaria) ».

Gruppo n. 210: l'indicazione dell'elettorato attivo è sostituita dalla seguente: « Elettorato attivo. Gruppo autosufficiente ».

Gruppo n. 212: è depennata la disciplina: « Idrogeologia ». La disciplina « Geologia applicata » è integrata nel modo seguente: « Geologia applicata (Ingegneria) ».

Gruppo n. 213: è aggiunta la disciplina: « Rilevamento geologico tecnico [rilevamento geologico (tecnico)] ».

Gruppo n. 215: sono depennate le seguenti discipline indicate come: « Diserbanti », « Tecnologia e chimiche agrarie ». E' aggiunta la disciplina: « Rilevamento geologico tecnico [rilevamento geologico (tecnico)] ». La disciplina « Geologia applicata » è integrata nel modo seguente: « Geologia applicata (Ingegneria) ». La disciplina indicata come: « Produzioni foraggere » è così rettificata: « Produzione foraggera ». La disciplina « Chimica agraria I e II » è così rettificata: « Chimica agraria ». Fertilizzazione e chimica del terreno agrario costituiscono l'unica disciplina: « Fertilizzazione chimica del terreno agrario ».

Gruppo n. 218: è aggiunta la disciplina: « Rilevamento geologico tecnico [Rilevamento geologico (tecnico)] ».

Gruppo n. 219: è depennata la disciplina: « Petrologia ».

Gruppo n. 222: la disciplina indicata come: « Chimica applicata ai materiali » è così rettificata « Chimica applicata e materiali ». La tredicesima disciplina è così rettificata: « Analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici ».

Gruppo n. 223: la disciplina indicata come: « Teoria delle elettroliti » è così rettificata: « Teoria degli elettroliti ».

Il gruppo erroneamente indicato con il n. 226 va inteso: « Gruppo n. 225 ».

Gruppo n. 233: la disciplina indicata come « Chimica quantitistica » è così rettificata: « Chimica quantistica ».

Gruppo n. 238: l'indicazione dell'elettorato attivo è sostituita dalla seguente: « Elettorato attivo. Gruppo autosufficiente ».

Gruppo n. 240: è depennata la disciplina: « Fisica nucleare e applicata alla medicina ».

Gruppo n. 243: è depennata la disciplina: « Teoria dell'informazione ». La disciplina indicata come: « Controllo delle reti di concessioni » è così rettificata: « Controllo delle reti di connessione ». La disciplina: « Reti di telecomunicazioni » e così rettificata: « Reti di telecomunicazione ».

Gruppo n. 254: sono aggiunti: « I titolari delle discipline comprese nel gruppo 245 ».

Gruppo n. 256: la disciplina indicata come: « Calcolatrici e logica dei circuiti » è così rettificata: « Calcolatori e logica dei circuiti ». La disciplina indicata come: « Impianti per elaborazione dell'informazione » è così rettificata: « Impianti per la elaborazione dell'informazione ». La disciplina indicata come: « Programmazione di calcolatori elettronici » è così rettificata: « Programmazione dei calcolatori elettronici ». La disciplina indicata come: « Teoria della informazione e codice » è così rettificata: « Teoria della informazione e codici ».

Gruppo n. 257: la disciplina indicata come: « Tecnologia dei sistemi di controllo » è così rettificata: « Tecnologie dei sistemi di controllo ».

Gruppo n. 258: è aggiunta la disciplina: « Biochimica veterinaria ». La disciplina « Genetica umana » è così integrata: « Genetica umana (Facoltà di Medicina e Chirurgia) ».

Gruppo n. 260: sono depennate le ultime tre discipline. La disciplina indicata come: « Tecnologie chimico-farmaceutico » è così rettificata: « Tecnologie chimico-farmaceutiche ».

Gruppo n. 262: per le discipline: « Farmacologia e farmacognosia » e « Saggi e dosaggi farmacologici » è depennata la espressione: « (Facoltà di Medicina) ».

Gruppo n. 263: per le discipline: « Industrie agrarie », « Industrie alimentari », « Residui e additivi alimentari », « Tecnologie degli olii, grassi e derivati » è depennata l'espressione: « (Facoltà agraria) ».

Gruppo n. 264: la disciplina indicata come: « Chimica farmaceutica » è così rettificata: « Chimica farmaceutica applicata ».

Gruppo n. 265: per le discipline: « Microbiologia », ed « Igiene » è depennata l'espressione: « (Facoltà di Medicina) ».

Gruppo n. 266: sono depennate le seguenti discipline: « Tecnica aerospaziale », « Meccanica applicata alle macchine e macchine », « Meccanica delle macchine e macchine ». La disciplina indicata come: « Elementi delle macchine con disegno » è così rettificata: « Elementi di macchine con disegno ».

Gruppo n. 267: sono depennate le seguenti discipline: « Meccanica applicata alle macchine e macchine », « Meccanica delle macchine e macchine ». La disciplina indicata come: « Elementi delle macchine con disegno » è così rettificata: « Elementi di macchine con disegno ».

Gruppo n. 268: è depennata la disciplina: « Idrogeologia ». La disciplina « Geologia applicata » è così integrata: « Geologia applicata (Ingegneria) ». La disciplina indicata come: « Geografia applicata » è così rettificata: « Geofisica applicata ». E' aggiunta la disciplina: « Tecnica dei sondaggi ».

Gruppo n. 270: è depennata la disciplina: « Teoria dell'informazione ». La disciplina indicata come: « Controllo delle reti di concessione » è così rettificata: « Controllo delle reti di connessione ». La disciplina: « Reti di telecomunicazioni » è così rettificata: « Reti di telecomunicazione ».

Gruppo n. 272: l'indicazione dell'elettorato attivo è sostituita dalla seguente: « Elettorato attivo: lo stesso del gruppo n. 271 e del gruppo n. 305 ».

Gruppo n. 273: è aggiunta la disciplina: « Principi di ingegneria chimica II ».

Gruppo n. 276: la disciplina indicata come « Calcolatrici e logica dei circuiti » è così rettificata: « Calcolatori e logica dei circuiti ». La disciplina indicata come: « Programmazione di calcolatori elettronici » è così rettificata: « Programmazione dei calcolatori elettronici ».

Gruppo n. 277: Sono depennate le seguenti discipline: « Meccanica applicata alle macchine e macchine », « Meccanica delle macchine e macchine ». E' aggiunta la disciplina: « Tecnologia meccanica (per nucleari) ». La disciplina indicata come: « Elementi delle macchine con disegno » è così rettificata: « Elementi di macchine con disegno ».

Gruppo n. 278: è depennata la disciplina: « Tecnica aerospaziale ». E' aggiunta la disciplina: « Costruzioni di macchine II ». La disciplina indicata come: « Progetto di macchine e utensili » è così rettificata: « Progetto di macchine utensili ». La disciplina indicata come: « Costruzione meccaniche per impianti nucleari » è così rettificata: « Costruzioni meccaniche per impianti nucleari ». La disciplina indicata come: « Disegno meccanico » è così rettificata: « Disegno (meccanico) ».

Gruppo n. 281: la disciplina indicata come: Trattamento delle acque di rifiuto » è così rettificata: « Trattamenti delle acque di rifiuto ».

Gruppo n. 282: è aggiunta la disciplina: « Costruzioni di macchine II ». La disciplina indicata come: « Disegno meccanico » è così rettificata: « Disegno (meccanico) ».

Gruppo n. 283: è depennata la disciplina: « Teoria dell'informazione ». La disciplina indicata come: « Controllo delle reti di concessione » è così rettificata: « Controllo delle reti di connessione ». La disciplina indicata come: « Reti di telecomunicazioni » è così rettificata: « Reti di telecomunicazione ».

Gruppo n. 284: sono aggiunte le seguenti discipline: « Campi elettromagnetici e circuiti », « Applicazioni elettromeccaniche ». La disciplina indicata come: « Impianti elettrici in media e bassa tensione » è così rettificata: « Impianti elettrici a media e bassa tensione ».

Gruppo n. 287: sono depennate le seguenti discipline: « Meccanica applicata alle macchine e macchine », « Meccanica delle macchine e macchine ». La disciplina indicata come: « Elementi delle macchine con disegno » è così rettificata: « Elementi di macchine con disegno ».

Gruppo n. 288: è aggiunta la disciplina: « Tecnica dei sondaggi ». La disciplina indicata come: « Geologia applicata » è così integrata: « Geologia applicata (ingegneria) ». La disciplina: « Prospezione geomineraria (prospezione geominerarie) » è così rettificata: « Prospezione geomineraria (prospezioni geominerarie) ».

Gruppo n. 289: è aggiunta la disciplina: « Tecnica dei sondaggi ». La disciplina indicata come: « Geografia applicata » è così rettificata: « Geofisica applicata ». La disciplina: « Prospezione geomineraria (prospezioni geomineraria) è così rettificata: « Prospezione geomineraria (prospezioni geominerarie) ».

Gruppo n. 290: sono aggiunte le seguenti discipline: « Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti », « Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti (per idraulici) », « Tecnica delle costruzioni I (civili) », « Tecnica delle costruzioni (meccanici, minerari) ». La disciplina indicata come: « Ponti e grandi strutture » è così rettificata: « Ponti e grandi strutture (progettazione delle grandi strutture) ».

Gruppo n. 291: la disciplina indicata come: « Trattamento delle acque di rifiuto » è così rettificata: « Trattamenti delle acque di rifiuto ».

Gruppo n. 292: è aggiunta la disciplina: « Costruzioni di macchine II ». La disciplina indicata come: « Collaudo e prova in volo » è così rettificata: « Collaudo e prove in volo ». La prima delle due discipline indicate come: « Costruzioni di macchine » è così rettificata: « Costruzione di macchine ». La disciplina indicata come: « Disegno meccanico » è così rettificata: « Disegno (meccanico) ».

Gruppo n. 293: è aggiunta la disciplina: « Principi di ingegneria chimica II ».

Gruppo n. 294: sono aggiunte le seguenti discipline: « Elettrotecnica (chimici, meccanici, minerari) », « Elettrotecnica (meccanici, aeronautici, chimici, nucleari) », « Applicazioni elettromeccaniche ».

Gruppo n. 295: sono depennate le seguenti discipline: « Meccanica applicata alle macchine e macchine », « Meccanica delle macchine e macchine ». Sono aggiunte le seguenti discipline: « Tecnologia meccanica (per nucleari) », « Costruzioni di macchine II ». La prima disciplina indicata come: « Costruzioni di macchine » è così rettificata: « Costruzione di macchine ». La disciplina indicata come: « Disegno meccanico » è così rettificata: « Disegno (meccanico) ». La disciplina indicata come: « Elementi delle macchine con disegno » è così rettificata: « Elementi di macchine con disegno ».

Gruppo n. 296: sono depennate le seguenti discipline: « Tecnica aerospaziale », « Meccanica applicata alle macchine e macchine », « Meccanica delle macchine e macchine ». E' aggiunta la

disciplina: « Tecnologia meccanica (per nucleari) ». La disciplina indicata come « Elementi delle macchine con disegno » è così rettificata: « Elementi di macchine con disegno ».

Gruppo n. 298: è aggiunta la disciplina: « Macchine II ».

Gruppo n. 299: la disciplina indicata come: « Difesa della natura dell'ambiente » è così rettificata: « Difesa della natura e dell'ambiente ».

Gruppo n. 300: sono depennate le seguenti discipline: « Meccanica applicata alle macchine e macchine », « Meccanica delle macchine e macchine ». La disciplina indicata come: « Elementi delle macchine con disegno » è così rettificata: « Elementi di macchine con disegno ».

Gruppo n. 301: sono aggiunte le seguenti discipline: « Elettrotecnica (chimici, meccanici, minerari) », « Elettrotecnica (meccanici, aeronautici, chimici, nucleari) ». La disciplina indicata come: « Impianti elettrici in media e bassa tensione » è così rettificata: « Impianti elettrici a media e bassa tensione ».

Gruppo n. 302: sono aggiunte le seguenti discipline: « Tecnologia meccanica (per nucleari) », « Costruzioni di macchine II ». La prima disciplina indicata come: « Costruzioni di macchine » è così rettificata: « Costruzione di macchine ». La disciplina indicata come: « Disegno meccanico » è così rettificata: « Disegno (meccanico) ». La disciplina indicata come: « Impianti industriali e meccanici » è così rettificata: « Impianti industriali meccanici ». La disciplina *indicata come:* « *Misure meccaniche* termiche » è così rettificata: « Misure meccaniche e termiche ».

E' aggiunto il gruppo n. 302-*bis*.

Elettorato attivo. Aggiungere ai titolari delle discipline comprese nel gruppo i titolari delle discipline comprese nei gruppi numeri 300 e 302.

Gruppo n. 303: è depennata la disciplina: « Idrogeologia ». La disciplina indicata come: « Geografia applicata » è così rettificata: « Geofisica applicata ». La disciplina indicata come: « Geologia applicata » è così rettificata: « Geologia applicata (ingegneria) ».

Gruppo n. 304: è depennata la disciplina: « Idrogeologia ». E' aggiunta la disciplina: « Tecnica dei sondaggi ». La disciplina indicata come: « Geografia applicata » è così rettificata: « Geofisica applicata ». La disciplina indicata come: « Geologia applicata » è così rettificata: « Geologia applicata (ingegneria) ».

Gruppo n. 305. la disciplina indicata come: «Tecnologia dei filmogeni delle materie plastiche » è così rettificata: « Tecnologia dei filmogeni e delle materie plastiche ».

Gruppo n. 306: sono aggiunte le seguenti discipline: « Elettrotecnica (chimici, meccanici, minerari) », « Elettrotecnica (meccanici, aeronautici, chimici, nucleari) », « Complementi di impianti elettrici », « Applicazioni elettromeccaniche ». La disciplina indicata come: « Impianti elettrici in media e bassa tensione » è così rettificata: « Impianti elettrici a media e bassa tensione ».

Gruppo n. 307: sono depennate le seguenti discipline: « Meccanica applicata alle macchine e macchine », « Meccanica delle macchine e macchine ». Sono aggiunte le seguenti discipline: « Tecnologia meccanica (per nucleari) », « Macchine II », « Costruzioni di macchine II ». La disciplina indicata come « Elementi delle macchine con disegno » è così rettificata: « Elementi di macchine con disegno ». La prima delle due discipline indicate come « Costruzioni di macchine » è così rettificata « Costruzione di macchine ». La disciplina indicata come « Disegno meccanico » è così rettificata: « Disegno (meccanico) ».

Gruppo n. 309: è depennata la disciplina: « Tecnica aerospaziale ». Sono aggiunte le seguenti discipline: « Macchine II », « Costruzioni di macchine II ». La prima delle due discipline indicate come: « Costruzioni di macchine » è così rettificata: « Costruzione di macchine ». La disciplina indicata come « Disegno meccanico » è così *rettificata « Disegno (meccanico) »*.

Gruppo n. 310: è depennata l'ultima disciplina dell'elenco: « Ponti e grandi strutture ». Sono aggiunte le seguenti discipline: « Tecnica delle costruzioni I (civili) », « Tecnica delle costruzioni (meccanici, minerari) ». La *settima disciplina dell'elenco, indicata come:* « Ponti e grandi strutture » è così integrata: « Ponti e grandi strutture (progettazione delle grandi strutture) ».

Gruppo n. 311: sono depennate le seguenti discipline: « Meccanica applicata alle macchine e macchine », « *Meccanica delle* macchine e macchine ». La disciplina indicata come: « Regolazione e servocomando » è così rettificata: « Regolazione e servocomandi ». La disciplina indicata come: « Elementi delle macchine con disegno » è così rettificata: « Elementi di macchine con disegno ».

Gruppo n. 312: è aggiunta la disciplina: « Scienza delle costruzioni (elettronici) ».

Gruppo n. 313: sono aggiunte le seguenti discipline: « Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti », « Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti (per idraulici) ».

Gruppo n. 314: è aggiunta la disciplina: « Principi di ingegneria chimica II ».

Gruppo n. 316: sono depennate le seguenti discipline: « Meccanica applicata alle macchine e macchine », « Meccanica delle macchine e macchine ». E' aggiunta la disciplina: « Costruzioni di macchine II ». La *disciplina indicata come:* « *Elementi delle* macchine con disegno » è così rettificata: « Elementi di macchine con disegno ». La prima delle due discipline indicate come: « Costruzioni di macchine » è così rettificata: « Costruzione di macchine ». La disciplina indicata come: « Disegno meccanico » è così rettificata: « Disegno (meccanico) ».

Gruppo n. 318: è aggiunta la seguente disciplina: « Principi di ingegneria chimica II ».

Gruppo n. 319: sono aggiunte le seguenti discipline: « Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti », « Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti (per idraulici) », « Tecnica ed economia dei trasporti aerei ».

Gruppo n. 320: sono aggiunte le seguenti discipline: « Scienza delle costruzioni (elettronici) », « Costruzioni di macchine II ». La prima delle due discipline indicata come « Costruzioni di macchine » è così rettificata: « Costruzione di macchine ». La disciplina indicata come « Disegno meccanico » è così rettificata « Disegno (meccanico) ».

Gruppo n. 321: è depennata la penultima disciplina dello elenco: « Ponti e grandi strutture ». Sono aggiunte le seguenti discipline: « Tecnica delle costruzioni I (civili) », « Tecnica delle *costruzioni (meccanici, minerari)* », « *Composizione urbanistica* ». La disciplina indicata come: « Ponti e grandi strutture (progettazione delle grandi strutture) è così rettificata: « Ponti e grandi strutture ».

Gruppi numeri 322 - 324: La disciplina indicata come: « Impianti elettrici in media e bassa tensione » è così rettificata: « Impianti elettrici a media e bassa tensione ».

Gruppo n. 326: è aggiunta la disciplina: « Arte dei giardini ».

Gruppo n. 327: la disciplina indicata come: « Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti » è così integrata: « Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti (complementi di storia dell'architettura) ».

Gruppo n. 328: è aggiunta la disciplina: « Arte dei giardini ».

Gruppo n. 329: la disciplina indicata come: « Storia dell'arte e storia e stili di architettura » è così rettificata « Storia della arte e storia e stili dell'architettura ».

Gruppo n. 330: è aggiunta la disciplina « Arte dei giardini ».

Gruppo n. 332: le discipline indicate come « Zootecnica II » e « Genetica e allevamento », costituendo un'unica disciplina, sono così rettificate: « Zootecnica II: genetica e allevamento ».

Gruppi numeri 334 e 341: E' aggiunta la disciplina: « Chimica e tecnologia del latte ».

Gruppo n. 348: è aggiunta la disciplina: « Anatomia veterinaria sistematica comparata ». la disciplina indicata come: « Anatomia veterinaria sistematica e comparata I e II » è così rettificata: « Anatomia veterinaria sistematica comparata I e II ». La disciplina indicata come: « Anatomia topografia » è così rettificata: « Anatomia topografica (facoltà di medicina veterinaria) ».

Gruppo n. 352: sono aggiunte le seguenti discipline: « Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II », « Patologia e profilassi delle malattie infettive », « Patologia aviare », « Microbiologia generale veterinaria », « Clinica medica veterinaria », « Patologia medica degli animali domestici », « Propedeutica I: Semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica », « Patologia speciale e clinica medica ».

Nel prospetto *A*, alla nota (5), si legga « art. 3, ottavo comma ». Nel prospetto *B*, alla nota (3), si legga « art. 5, quarto comma ».

Art. 2.

Sono fissati i nuovi termini perentori di giorni sessanta per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi e di giorni settanta per la presentazione delle pubblicazioni.

Il termine predetto decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Resta ferma la validità delle domande e delle pubblicazioni già presentate in quanto compatibili con le rettifiche, modifiche ed integrazioni contenute nel presente decreto.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: SPADOLINI

(7162)

Concorso a due posti di professore-direttore di scuola autonoma di ostetricia

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 13 luglio 1954, n. 439;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
Vista la legge 30 novembre 1973, n. 766;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Viste le richieste formulate dalle facoltà di medicina e chirurgia delle Università di Napoli e di Torino che esercitano rispettivamente la vigilanza sulle scuole autonome di ostetricia di Caserta e di Novara;
Sentito il Consiglio nazionale universitario provvisorio della pubblica istruzione;
Considerato che ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 31, ciascun commissario può far parte di una sola commissione giudicatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito il concorso per due posti di professore-direttore di scuola autonoma di ostetricia: uno per la scuola autonoma di ostetricia di Caserta, uno per la scuola autonoma di ostetricia di Novara.

Art. 2.

Per quanto riguarda le norme procedurali relative alla partecipazione al concorso, si rinvia alle disposizioni in merito ai concorsi a posti di professore universitario di ruolo contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 1979 rettificato, modificato ed integrato col decreto ministeriale 1° agosto 1979.
I termini, per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni, rispettivamente di sessanta e settanta giorni, decorreranno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
La commissione giudicatrice sarà costituita ai sensi dell'art. 3 della citata legge 7 febbraio 1979, n. 31, fermo restando che l'elettorato è quello previsto per il concorso a posti di professore universitario di ruolo relativo al gruppo n. 169, bandito con il suddetto decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: SPADOLINI

(7300)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di sei ufficiali al XVIII corso superiore tecnico della motorizzazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1978, registro n. 17 Difesa, foglio n. 107, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di sei ufficiali al XVIII corso superiore tecnico della motorizzazione;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1978, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;
Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di sei ufficiali al XVIII corso superiore tecnico della motorizzazione, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1978, citato nelle premesse:

Per i tre posti riservati ai giovani laureati:

1. s. ten. S. Te. M. cpl. cong. Giglio Gianfranco, nato il 23 dicembre 1950 . . . . . punti 50,339
2. s. ten. a. cpl. cong. Villaccio Fausto, nato il 28 luglio 1948 . . . . » 48,518
3. s. ten. a. cpl. cong. Forestiere Francesco, nato il 18 aprile 1951 . . . . » 48,209

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, sono dichiarati vincitori — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — i seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. S. Te. M. cpl. cong. Giglio Gianfranco punti 50,339
2) s. ten. a. cpl. cong. Villaccio Fausto . . » 48,518
3) s. ten. a. cpl. cong. Forestiere Francesco » 48,209

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1979
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 304

(6654)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(2562/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(2562-bis/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(2551/S)

OSPEDALE « MARTINEZ » DI GENOVA-PEGLI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Pegli.

(2552/S)

OSPEDALE DELLA BASSA VAL D'ELSA DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelfranco di Sotto (Pisa).

(2553/S)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lentini (Siracusa).

(2554/S)

OSPEDALE « MONTEVERDE » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di vice direttore sanitario;
dieci posti di ispettore sanitario;
sette posti di assistente di otorinolaringoiatria;
due posti di assistente di chirurgia pediatrica;
otto posti di assistente di malattie infettive;
sette posti di assistente di anatomia patologica ed istologia;
un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale;
due posti di assistente di angiologia;
tre posti di assistente di cardiochirurgia;
ventiquattro posti di assistente di cardiologia;
cinque posti di assistente di laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche;
dieci posti di assistente di ortopedia;
ventidue posti di assistente di pneumologia;
due posti di assistente di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(2559/S)

OSPEDALE « DE LUCA E ROSSANO » DI VICO EQUENSE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto e due posti di assistente di pneumologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vico Equense (Napoli).

(2560/S)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(2561/S)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(2555/S)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della sezione ustionati;
un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Cosenza).

(2556/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(2557/S)

OSPEDALE « S. MARTINO » DI ORISTANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio;
un posto di aiuto del servizio trasfusionale;
un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oristano.

(2558/S)

ANTONIO SESSA *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792200)